

CNPI

**ASSEMBLEA DEL 13 E 14 NOVEMBRE
2015**

Aula Capozzi – Università La Sapienza

Roma
13/11/2015



I. Congresso straordinario

Mozioni presentate e relative votazioni

1^ MOZIONE PER VALORIZZARE LA CATEGORIA (presentatore Luca Baglioni)

I sottoscritti, Presidenti di Collegio e Delegati dalle Assemblee dei Collegi di appartenenza

CONSIDERATO CHE

- *un profondo cambiamento non può essere più rinviato e che i tempi del legislatore possono non corrispondere ad un mercato del lavoro professionale in rapida evoluzione;*
- *la nostra categoria deve essere anche in grado di rinnovarsi negli spazi di autodeterminazione consentiti dalle vigenti leggi ed ordinamenti;*
- *è fondamentale rimanere nell'ambito del riconoscimento europeo delle professioni intellettuali previsto dalla lettera d) della Direttiva 2005/36/CE*
- *la riforma dell'ordinamento scolastico, tutt'ora in corso, ai fini dell'accesso alla libera professione intellettuale potrebbe aprire spazi al momento imprevedibili;*

RITENGONO NECESSARIO E URGENTE

1. *Accorpare le attuali specializzazioni di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato nei Settori Civile Ambientale, Industriale, dell'Informazione a loro volta suddivisi in aree di attività.*
2. *Tentare di adeguare la durata dei percorsi di istruzione agli standard europei, modificando la durata dei percorsi di formazione post secondaria superiore con un percorso di quattro anni e successivi tre di professionalizzazione specifica per Aree di competenze professionali (quattro per quanto riguarda la direttiva architettura) presso l'Istituto tecnico di Ingegneria Industriale o percorso accademico;*
3. *Prevedere quale requisito minimo per l'accesso all'esame di Stato e l'iscrizione all'albo la laurea nel settore tecnico o titolo equivalente ai sensi dell'art.11 lettera d) della Direttiva 2005/36/CE, legittimando la modifica dell'attuale denominazione in "Albo degli Ingegneri Tecnici" oppure "Albo dei Tecnici per l'Ingegneria";*
4. *I laureati che si iscriveranno nonché gli attuali iscritti in possesso di laurea triennale saranno inquadrati nei tre settori di specializzazione di cui al punto 1) ed assumeranno il titolo professionale di tecnico per l'ingegneria (industrial engineer)*

ovvero di “ingegnere tecnico”;

IMPEGNANO IL CNPI

affinché assuma, con ogni urgenza e comunque nell’arco massimo di 12 mesi, tutte le iniziative necessarie per provvedere ad attuare quanto su esposto, in particolare per soddisfare il requisito formativo previsto dall’UE in merito all’esercizio della professione regolamentata, di cui all’art.11 lettera d) della Direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE. Eventuali tempi maggiori dovranno essere tempestivamente comunicati ai Collegi e ai Delegati per l’assunzione delle necessarie iniziative. Parimenti l’eventuale necessità di cambiamento di strategia, per consentire al C.N.P.I. di "Andare oltre" l’attuale preoccupante prospettiva, dovrà essere condivisa da un prossimo Congresso Nazionale.

Il CNPI dovrà inoltre essere impegnato a:

- *Attuare una rapida riqualificazione professionale, su base volontaria, degli attuali iscritti con una formazione universitaria o equivalente specifica che valga anche come formazione continua obbligatoria. Gli attuali iscritti che decidessero di non aderire alla riqualificazione professionale di cui sopra manterranno il titolo professionale di “perito industriale” e saranno inquadrati nei tre settori di specializzazione di cui al punto 1);*
- *Attivare da subito, eventualmente tramite la Fondazione “Opificium”, una struttura di elaborazione e indagine (Centro studi) a livello nazionale, partecipata dai collegi più numerosi e rappresentativa di tutte le aree del Paese che sia d’ausilio al CNPI e all’ EPPI anche con il supporto di esperti esterni;*
- *Attuare una campagna strutturata d’informazione per tutta la durata del progetto, tale da far percepire alla società ed agli operatori economici il valore aggiunto della nostra Categoria;*
- *Consentire, con norma transitoria da far approvare, l’accesso all’esame di Stato (con l’attuale ordinamento) ai possessori del titolo scolastico di "perito industriale" (cosiddetto ante DPR 88/2010) a cinque anni dall’approvazione della suddetta norma;*
- *Qualora i Ministeri interessati riconoscano la possibilità di iscrizione ai nostri Albi ai possessori del titolo scolastico di istruzione tecnica nei vari indirizzi di cui al DPR 88/2010, consentire loro, con norma transitoria da far approvare, l’accesso all’esame di Stato a cinque anni dall’approvazione della suddetta norma;*
- *Per i principi di uguaglianza con altre realtà esistenti, eliminare l’obbligatorietà per i laureati di svolgere un tirocinio per poter accedere al nostro albo introdotta dalla norma del DPR 328/2001;*
- *Equiparare la norma che prevede gli esami di Stato per i laureati a quella in vigore per l’accesso all’albo degli Ingegneri (esami nelle tre aree di specializzazione: civile ambientale, industriale, dell’Informazione);*
- *Prevedere un sistema di certificazione delle competenze degli iscritti (volontaria) secondo le norme nazionali e internazionali vigenti;*

- *Definire il percorso di aggiornamento/rivisitazione profonda nonché adeguamento del DPR 328/2001 alle mutate realtà della professione del futuro.*

2^ MOZIONE PER RINNOVARE LA GOVERNANCE DELLA CATEGORIA **(presentatore Mauro Grazia)**

i sottoscritti, Presidenti di Collegio e Delegati dalle Assemblee dei Collegi di appartenenza propongono la seguente MOZIONE per andare (veramente) oltre: coerenza e responsabilità impegnano il CNPI, il C.I.G. e il C.d.A. EPPI a:

- 1) Rinnovarsi alla massima partecipazione degli iscritti aprendo l'indispensabile "democrazia delegata" alle nuove forme di "democrazia partecipata" favorita anche dalla grande diffusione dei social network;*
- 2) Favorire l'informazione e il dibattito interno attraverso tutte le forme di comunicazione digitale disponibili e utili allo scopo;*
- 3) Mettere in campo una efficace azione di comunicazione esterna alla Categoria verso la società civili, gli operatori economici, il Governo, i Ministeri, gli Enti Locali, il sistema scolastico;*
- 4) Introdurre l'obbligatorietà di frequentazione di corsi di alta formazione per accedere agli organi dirigenziali di categoria (Collegi, CNPI, EPPI);*
- 5) Introdurre l'incompatibilità fra le cariche elettive a livello locale con quelle di EPPI, come già in essere per il CNPI;*
- 6) Introdurre l'incompatibilità delle cariche elettive del CNPI e di EPPI per gli iscritti già in possesso di una pensione di "anzianità" anche se proveniente da altro ente;*
- 7) Adottare un sistema di indennità o diarie e rimborsi spese ai Consiglieri per lo svolgimento della funzione chiaro e trasparente;*

impegnano in particolare il CNPI a :

- istituire anche per i prossimi congressi l'adozione del modello di questo congresso con i delegati eletti da assemblee degli iscritti a livello territoriale;*
- implementare la partecipazione a tutte le occasioni di confronto, condividendo anche le esperienze maturate, con gli altri ordini professionali dell'area tecnica facenti parte della Rete Professioni Tecniche per promuovere e valorizzare la nostra figura di tecnici di primo livello;*
- attuare azioni per completare la riforma delle professioni con la modifica del sistema elettorale sia per le elezioni a livello centrale e territoriale basato su liste di programma, garantendo la presenza della/e minoranza/e, favorendo anche la rappresentanza di coloro che svolgono la libera professione, introducendo un limite massimo di mandati come per EPPI;*
- migliorare la trasparenza amministrativa pubblicando sistematicamente sul sito del*

CNPI, in un'area riservata ai Presidenti dei Collegi, i verbali di Consiglio nonché delle commissioni e/o gruppi di lavoro;

- codificare le modalità per la riorganizzazione (volontaria) delle strutture territoriali dei collegi in coerenza con la riforma delle Province, garantendo per un periodo transitorio la rappresentanza delle singole realtà confluenti;*
- ricercare formule per favorire e sostenere, nelle forme più idonee, la nascita di STP (anche interdisciplinari);*
- promuovere tutte le iniziative atte al sostegno delle attività professionali degli iscritti anche attraverso l'accesso ai fondi europei dedicati;*

impegnano in particolare il C.I.G. e il C.d.A. EPPI, secondo le proprie competenze, a:

- mettere in campo quanto possibile per l'estensione del welfare per i propri iscritti;*
- organizzare iniziative utili al sostegno dei giovani professionisti, ma anche per i praticanti che si affacciano al mondo del lavoro e che hanno serie difficoltà ad inserirsi in esso;*
- impegnare a modificare la deducibilità dei contributi previdenziali in detraibilità per la creazione di più pilastri previdenziali;*
- promuovere una procedura analoga a quella degli Agrotecnici per giungere alla possibile rivalutazione dei montanti secondo la disponibilità del bilancio;*
- impegnarsi verso le altre casse per uniformare il contributo integrativo;*
- possibilità di individuare il soggetto beneficiario a cui destinare il proprio montante pensionistico in caso di decesso o di decesso del beneficiario stesso (in analogia ai piani previdenziali assicurativi largamente diffusi e allineati all'attuale composizione sociale);*
- analizzati i dati del recente bilancio, valutare la temporanea sospensione del contributo soggettivo;*
- maggiore flessibilità delle condizioni di restituzione dei contributi versati;*
- utilizzare tutte le iniziative utili (a partire dalla Rete delle Professioni Tecniche) per partecipare alla elaborazione di progetti e iniziative atte a favorire lo sviluppo economico italiano;*

3[^] MOZIONE (presentatore Marco Emanuele Cocco)

I delegati al Congresso Straordinario dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in programma a Roma dal 13 al 15 novembre 2014, in calce firmatari, espongono la presente mozione congressuale

Accesso all'albo riservato ai soli laureati o con formazione equivalente.

Sulla base dell'evoluzione del sistema scolastico che sta portando al superamento del titolo di "perito industriale", sostituendolo con quello di "diplomato da istruzione tecnica" (riforma Gelmini);

valutata la riforma universitaria che ha introdotto anche nel nostro Paese la figura accademica di primo livello nel settore tecnico;

vista la portata del DPR 328/2001 che ha legittimato alcune nuove figure accademiche di primo livello (lauree) ad accedere all'esame di abilitazione di più professioni (fra cui la nostra) e, quindi, all'iscrizione nei rispettivi albi ed attività professionali;

analizzati i principi fondamentali delle direttive comunitarie sulle professioni con particolare riferimento a quella sulle qualifiche (36/2005) e suo decreto legislativo di recepimento (206/2007);

considerato che il futuro della nostra professione non può prescindere:

a) dall'appartenenza a pieno titolo al settore "delle professioni intellettuali regolamentate";

b) dall'inquadramento nel livello di qualifica di cui all' art. 11 lettera d) della direttiva;

ritenuto indispensabile rivisitare il nostro ordinamento professionale per corrispondere alle esigenze della categoria, nel quale devono essere inseriti i seguenti

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Fissare la laurea nel settore tecnico, quale requisito minimo per l'accesso all'esame di Stato e, al superamento di questi, al nuovo albo.*
- Consentire, con norma transitoria, l'accesso all'esame di Stato ai possessori del titolo scolastico di "perito industriale".*
- Agevolare e incentivare l'iscrizione al nostro Ordine di quelle lauree, in particolare di quelle a tutt'oggi prive di un albo professionale di riferimento, che bene si inquadrano nelle nostre specializzazioni attraverso azioni mirate negli Atenei.*
- Eliminare la norma che prevede (DPR 328/2001) che i laureati che scelgono di iscriversi al nostro albo debbano possedere un tirocinio (fatto anche durante il percorso di studi) di almeno 6 mesi (perché contrario ai principi di eguaglianza dal momento che in altri albi non è richiesto).*
- Equiparare la norma che prevede gli esami di Stato a quella in vigore per l'accesso all'albo degli ingegneri (esami presso le università suddivisi nelle tre macro aree di specializzazione: civile ed ambientale, industriale e dell'informazione).*
- Suddividere il nuovo albo in tre aree di specializzazione: civile ed ambientale, industriale e dell'informazione.*

- *Gli attuali iscritti, che vorranno ottenere la laurea, potranno beneficiare di corsi di alta formazione che saranno organizzati anche per favorire la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata.*
- *Gli iscritti saranno inquadrati nelle tre aree di specializzazione dette sopra.*
- *Favorire sostenere ed incentivare proposte di riforma che prevedano l'introduzione di una formazione tecnica non universitaria, giuridicamente riconosciuta equivalente a tutti gli effetti alla laurea, il nuovo titolo che verrà rilasciato sarà riconosciuto idoneo per l'accesso agli esami di Stato e, al superamento del quale, al nostro nuovo albo.*
- *Propone la costituzione di un Centro Studi che approfondisca e perfezioni l'informazione Giuridico-Normativa, Tecnica e Scientifica, affinché suggerisca strategie alternative o nuove strade al fine di supportare in modo stabile le attività tecniche della categoria ed intervenga presso le università, per concordare i piani di studi e i livelli di equipollenza con i titoli acquisiti.*
- *Sviluppare delle procedure di incentivo alle iscrizioni attraverso una campagna di comunicazione e di informazione studiata, articolata ed efficace con lo scopo di far conoscere, in tutti gli ambiti della Società, il nostro ruolo di tecnici di primo livello, le nostre attività, i nostri ordinamenti e le possibilità operative che si ottengono con l'iscrizione al nostro Albo. Tale attività divulgativa dovrà essere svolta in particolare a livello dell'Università, su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di sviluppare sinergie mirate alla promozione della professione di tecnico di primo livello, figura indispensabile nello scenario economico-sociale del nostro Paese. In questa azione devono essere investite le risorse necessarie impegnando anche il nostro Ente di Previdenza a ricercare le modalità per un effettivo supporto all'azione della Categoria, non escludendo alcun percorso possibile al raggiungimento dell'obiettivo posto.*

Per raggiungere l'obiettivo di un sostanziale rinnovamento dell'Ordine Professionale, occorrerà lavorare in tempi ragionevolmente brevi, con tutto l'impegno necessario e con atteggiamenti coerenti rispetto al mandato che verrà conferito dall'Assemblea Congressuale.

All'esito dell'esame delle mozioni da parte dell'Ufficio di presidenza del congresso, svolte nell'ambito dei compiti di verifica dei contenuti, si è provveduto all'accorpamento delle mozioni 1[^] e 3[^] dai contenuti simili e sono state poste a votazione le varianti proposte dalle due mozioni. La mozione 2[^] è stata posta in votazione per intero.

L'esito delle votazioni

- **SI** all'accesso all'Albo solo ai laureati triennali o ai possessori di titolo equivalente – **82%** dei delegati
- **SI** a un periodo transitorio di 5 anni (dall'entrata in vigore della nuova normativa) per i diplomati periti industriali del vecchio ordinamento – **67%** dei delegati
- **NO** ad accettare nell'Albo i possessori dei nuovi titoli di istruzione tecnica (legge Gelmini) – **63%** dei delegati
- **SI** per una verifica del lavoro del CNPI ad un anno dal Congresso – **71%** dei delegati
- **SI** ai principi contenuti nella mozione definita «governance» –**67%** dei delegati

Le prime azioni operative del CNPI

- La **delibera** del CNPI n. 130/24 del 27.11.2014, ribadisce i risultati congressuali e ne fa un impegno formale del CNPI
- la **delibera** dell'11.12.2014 per la formazione di tre **terne di consiglieri nazionali**, sotto la supervisione del presidente, cui affidare le deleghe per istruire il progetto. Mutuando il Governo, le abbiamo volute chiamare Unità di Missione Operativa (UMO); sono così state costituite:

Settore Legislativo: il vicepresidente Paissan, i consiglieri Jogna e Bertaggia;

Settore Università e Istruzione: il consigliere segretario Esposito, i consiglieri Molinari e Prampolini;

Settore Europa: i consiglieri Perra e D'Agostin.

E' poi stata istituita una delega per il monitoraggio del **percorso equivalente** a quello universitario; delega affidata al vicepresidente Paissan e al consigliere Dell'Osso.

Si riportano di seguito per sommi capi le azioni intraprese e i risultati per le attività riconducibili alle Unità di Missione Operativa, con l'avvertenza che la maggior parte dei relativi atti risultano già trasmessi ai Collegi provinciali con circolari e sono comunque consultabili nell'area riservata ai collegi del sito istituzionale.

Pertanto gli allegati non sono esaustivi dei temi qui accennati.

Obiettivo	Azioni	Risultati
Riforma della professione		
<p>Innalzare il livello di istruzione per l'accesso alla professione, al fine di garantire il mantenimento del livello di qualifica eqf 6</p>	<p>Contatti avanzati con i referenti istituzionali sia dei partiti di maggioranza che di opposizione</p>	<p>Stesura e presentazione dell'emendamento alla Buona Scuola</p> <p>Ripresentazione emendamento e proposta di Legge, attualmente alla Camera e al Senato</p>
<p>Modifica del regolamento degli esami di stato e degli accorpamenti al fine di ridurre le tracce degli esami (attualmente 37) a 6: civile e ambientale, industriale, dell'informazione, design, chimica e tecnologia alimentari e prevenzione e igiene ambientale</p>	<p>Relazione e presentazione al MIUR della proposta di modifica del DM 445 e 447</p>	
<p>Rendere l'attività di ricostruzione dinamica degli incidenti stradali di competenza esclusiva di periti industriali ed ingegneri</p>	<p>Presentazione di un emendamento</p>	<p>Convegno</p> <p>Approvazione emendamento alla Camera nell'ambito della nuova disciplina sull'omicidio stradale</p>

Obiettivo	Azioni	Risultati
Comunicazione		
Favorire l'informazione e il dibattito interno attraverso tutte le forme di comunicazione digitale disponibili e utili allo scopo	Attivate newsletter dirette agli iscritti del CNPI e della Fondazione Opificium Distribuzione agli iscritti della rivista Opificium in forma digitale	115 newsletter inviate agli iscritti pari a circa 2,8 milioni di email inviate 129.182 riviste inviate agli iscritti
Mettere in campo una efficace azione di comunicazione esterna alla Categoria verso la società civile, gli operatori economici, il governo, i ministeri, gli enti locali, il sistema scolastico	Progetto di comunicazione già in atto dal 1° gennaio, con la distribuzione di Opificium in forma digitale, sviluppo di servizi televisivi, Social Media e presenza su stampa generalista	20 pagine redazionali su Italia Oggi 30 articoli su Italia Oggi Accordo Sole24Ore – Prima uscita 10 lanci Ansa-Professioni 3200 contatti circa alla pagina Facebook del Consiglio Nazionale Invio della Rivista Opificium a circa 5000 referenti istituzionali, a livello centrale e periferico 2 Convegni ad Expo2015
Introdurre l'obbligatorietà di frequentazione di corsi di alta formazione per accedere agli organi dirigenziali di categoria (Collegi, CNPI, EPPI).	Effettuato corso e-learning per i componenti dei Consigli di disciplina. Celebrata l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli di disciplina con la presenza di un prestigioso giurista in veste di docente. In preparazione il corso per i dirigenti dei Collegi.	

Obiettivo	Azioni	Risultati
Formazione		
<p>Attuare la riqualificazione professionale su base volontaria degli attuali iscritti con formazione universitaria e obbligatoria specifica</p>	<p>Contatti e avvio delle collaborazioni con le Università al fine di prevedere percorsi di laurea triennale fruibili dagli iscritti</p> <p>Coinvolgimento dei collegi territoriali nella collaborazione al progetto Università</p> <p>Informazione agli iscritti sulle iniziative intraprese dalla categoria</p> <p>Indagine sui fabbisogni formativi degli iscritti</p>	<p>69 Università contattate, di cui 22 hanno risposto</p> <p>98 Collegi territoriali contattati per partecipare al progetto università, di cui 22 hanno fornito nominativo del referente territoriale</p> <p>Avvio della collaborazione con 6 università, 3 telematiche e 3 presenziali</p> <p>Definizione dei protocolli di collaborazione con le Università</p> <p>Realizzazione dell'indagine sulla categoria a cui hanno partecipato 1.674 iscritti</p> <p>Sottoscrizione dei primi Accordi di collaborazione con Università per i percorsi L7, L8, L9</p>
<p>Percorsi alternativi alla laurea triennale</p>	<p>Attivazione del Gruppo di lavoro in funzione delle modifiche presenti nella Buona Scuola</p>	<p>Iniziative territoriali</p>
<p>Innalzare il livello di accesso alla professione</p>	<p>Promozione della categoria presso il laureati triennali</p> <p>Campagna di comunicazione a supporto delle attività dei delegati sul territorio</p> <p>Avvio di rapporti di collaborazione con il CUN e della CRUI</p>	<p>Campagna giovani iscritti con 10 mila lettere inviate (database almalaurea)</p> <p>Realizzazione e distribuzione di una brochure promozionale</p> <p>Web seminar con referenti territoriali e presidenti dei collegi</p>
<p>Promuovere la formazione continua degli iscritti</p>	<p>Favorire la partecipazione degli iscritti alle iniziative di formazione continua</p>	<p>9 Corsi piattaforma Opificio più vari webinar</p> <p>28 aziende di formazione accreditate</p>

Obiettivo	Azioni	Risultati
Rete delle Professioni Tecniche		
<p>Implementare la partecipazione a tutte le occasioni di confronto, condividendo anche le esperienze maturate, con gli altri ordini professionali dell'area tecnica facenti parte della Rete Professioni Tecniche per promuovere e valorizzare la nostra figura di tecnici di primo livello</p>	<p>Partecipazione attiva alla RPT che ha attivato una sede e una segreteria.</p> <p>I nostri consiglieri partecipano attivamente nella maggior parte dei gruppi di lavoro istituiti presso la Rete.</p>	<p>Riunione con Ministro di Grazia e Giustizia per la presentazione di proposte per il completamento della riforma delle professioni DPR 137/2012 (28 aprile)</p>
<p>Rivistare le tariffe dei CTU</p>	<p>Presentazione di una richiesta di adeguamento del tariffario nell'ambito della RPT al Ministro di Grazia e Giustizia</p>	<p>Impegno del Ministro</p>
<p>Completare la riforma delle professioni modificando il sistema elettorale: elezioni a livello centrale e territoriale basate su liste di programma, garantendo le minoranze, favorendo la rappresentanza di coloro che svolgono la libera professione e introducendo un limite massimo di mandati come per EPPI</p>	<p>Progetto RPT - Tavolo tecnico Ministero della Giustizia per la "Revisione delle regole elettorali (DPR 8 luglio 2005, n. 169)". La RPT ha presentato il 20/03 un progetto per le nuove regole elettorali.</p> <p>La proposta finale della RPT è stata condivisa dal CNPI</p>	<p>Impegno del Ministro a far approvare il Decreto Legislativo</p>
<p>Codificare le modalità per la riorganizzazione (volontaria) delle strutture territoriali dei collegi in coerenza con la riforma delle Province, garantendo per un periodo transitorio la rappresentanza delle singole realtà confluenti</p>	<p>Progetto RPT - Tavolo tecnico Ministero della Giustizia con Capo di Gabinetto del Ministro Orlando, per la modifica della geografia dei Consigli territoriali.</p> <p>La proposta finale della RPT è stata condivisa dal CNPI</p>	<p>Il Governo si è impegnato a presentare un proprio Disegno di Legge.</p>
<p>Promuovere tutte le iniziative atte al sostegno delle attività professionali degli iscritti anche attraverso l'accesso ai fondi europei dedicati</p>	<p>Progetto RPT all'ordine del giorno.</p>	

Obiettivo	Azioni	Risultati
Certificazione e qualificazione		
Prevedere un sistema di certificazione delle competenze degli iscritti (volontaria) secondo le norme nazionali e internazionali vigenti	Concretizzata l'adesione ad Accredia Ora siamo nella fase di valutazione sulle iniziative finalizzate a disciplinare un sistema di certificazione per i nostri iscritti	- 1 Consigliere nazionale nel CIG di Accredia
Incidere sulle scelte degli Enti riferite all'attività professionale e le normative di sistema, oltre che su una politica che consenta un più agevole accesso e diffusione alle norme tecniche	Presenza nella <i>governance</i> del sistema UNI, CTI e Comitato Centrale Tecnico Scientifico (VVF) Presenza nei gruppi di lavoro UNI e CEI	- 1 Consigliere nazionale nel Consiglio direttivo di UNI - 1 rappresentante nella Commissione attività non regolamentate di UNI in qualità di Vicepresidente - 50 quote di partecipazione a tavoli tecnici in UNI

Obiettivo	Azioni	Risultati
Europa		
Contribuire al Piano Nazionale di Riforma per le professioni del Dipartimento delle Politiche Europee	Partecipazione al Tavolo delle riforme del PNR	Mappatura della professione e proposta di riforma della stessa con modifica degli accessi all'albo Individuazione di un percorso post secondario più professionalizzante sia di tipo universitario che equivalente

Obiettivo	Azioni	Risultati
Governance di categoria		
Rinnovarsi alla massima partecipazione degli iscritti aprendo l'indispensabile "democrazia delegata" alle nuove forme di "democrazia partecipata" favorita anche dalla grande diffusione dei social network	Adozione del modello del Congresso straordinario per tutte le attività di categoria, con contatto diretti tramite mail. Attivazione di un nuovo modello di relazione con il territorio, tramite delegati	6 incontri post congressuali sul territorio Newsletter ai delegati sull'attuazione del programma
Introdurre l'obbligatorietà di frequentazione di corsi di alta formazione per accedere agli organi dirigenziali di categoria (Collegi, CNPI, EPPI).	Effettuato corso e-learning per i componenti dei Consigli di disciplina. Celebrata l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli di disciplina con la presenza di un prestigioso giurista in veste di docente. In preparazione il corso per i dirigenti dei Collegi.	

Obiettivo	Azioni	Risultati
Centro Studi		
Realizzare il Centro Studi quale struttura di elaborazione ed indagine a livello nazionale (Mozione 1)	Attivazione del Centro Studi tramite selezione e assunzione del responsabile e avvio delle attività (da ottobre 2015)	Presentazione Progetto del Centro Studi Sistematizzazione delle banche dati Predisposizione di Note



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 04 marzo 2015

Prot.1211 /FG/fg

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio V
Viale Trastevere 76/a – 00153 Roma

Oggetto: MIUR – Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriali laureato: Sessione 2015 - corrispondenza lauree quadriennali con lauree triennali per l'accesso alla professione di Perito Industriale.

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che ha istituito l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, esame disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed, in particolare, l'articolo 3, il quale prevede che mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottate, sentiti i pareri del Consiglio nazionale e dell'ordine professionale, norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni e per determinare i relativi programmi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ed, in particolare, l'articolo 55, il quale modifica ed integra la disciplina per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di perito industriale, laddove, al comma 2 lett. d), indica le classi di laurea, comprensive di un tirocinio di sei mesi, che lo consentono;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che ammette la possibilità che decreti ministeriali introducano modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definendo, anche in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal regolamento in esame quali requisiti di ammissione agli esami di Stato;

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 04 marzo 2015

Prot.1211 /FG/fg

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che dispone, facendo salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, la possibilità per coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge

15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per le sezioni B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II;

Visto l'articolo 8, comma 3, del medesimo DPR che consente ai diplomati nei corsi di diploma universitario triennale l'ammissione a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al regolamento;

Visto l'allegato B al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, allegato relativo agli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica specifici;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il quale è stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per gli indirizzi di nuovo ordinamento;

Vista la tabella A, allegata DPR n. 328/2001, così come richiamata dall'articolo 8, comma 3, del regolamento, con particolare riferimento

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Disciplina delle classi di laurea" (in Gazz. Uff. S.O. n. 155 del 6 luglio 2007);

Considerato che la giurisprudenza di legittimità afferma che ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione l'onere di documentazione del titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto, posto che il diploma di laurea, conseguito al termine di un corso quadriennale, rappresenta un quid pluris rispetto alla laurea triennale avente analogo contenuto formativo;

Tenuto conto del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (pubbl. nella Gazz. Uff. 21 agosto 2004 n.196, recante "Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici";

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 04 marzo 2015

Prot.1211 /FG/fg

Visto l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge 26.2.1999, n. 42, pubbl. in Gazz. Uff. n. 50 del 2.3.1999, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", in particolare l'articolo 4, il quale dispone che ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o

l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, nonché, al comma 2, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che istituisce la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 che riferisce l'equipollenza direttamente alla qualifica di "operatore di vigilanza e ispezione", per il cui esercizio la normativa previgente, di cui all'art. 81 del D.M. della Sanità 30 gennaio 1982, prevedeva il possesso di una serie di diplomi di maturità tecnica, tra i quali quello di perito industriale;

Considerata la giurisprudenza amministrativa che riconosce equipollenti il diploma di perito industriale al diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi, a norma dell'articolo 6, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Considerato, in particolare, i piani di studio delle lauree quadriennali (DL) in Fisica (Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994), Informatica (Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652, come modificata dal DM 30.10.1992 in G.U. n.59 del 12.3.1993), Scienze Geologiche (Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989) e Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, l'art. 4, comma 1, Legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il D.M. 27 luglio 2000);

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 04 marzo 2015

Prot.1211/FG/fg

Tutto ciò premesso ritenuto e considerato, l'ordinanza relativa alla indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato, deve essere integrata da una ulteriore tabella, nella quale siano indicati i titoli di studio di rango superiore che siano assorbenti dei titoli di studio inferiore, previsti dall'attuale ordinamento professionale, al fine di consentire l'ammissione con riserva ai suddetti esami di Stato per i candidati in possesso di tali titoli di studio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre



TABELLA ...

DIPLOMA DI LAUREA oppure Laurea Specialistica o Magistrale	RIFERIMENTO NORMATIVO	EQUIPARATO A LAUREE TRIENNALI (L) DELLA CLASSE (DM 4 agosto 2000)	EQUIPARATO A LAUREE TRIENNALI (L) DELLA CLASSE (DM 16 marzo 2007)
Fisica oppure CLS 20/S	<i>Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652, come modificata dal DM 23.2.1994 (in G.U. n. 147 del 25.6.1994);</i>	L 10 - Ingegneria industriale; L 25 - Scienze e tecnologie fisiche;	L 9 - Ingegneria industriale; L 30 - Scienze e tecnologie fisiche.
Scienze Geologiche oppure CLS 86/S	<i>Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 (in G.U. n. 230 del 2.10.1989);</i>	L 16 - Scienze della Terra.	L 34 - Scienze geologiche.
Informatica Ingegneria informatica Scienze dell'informazione Statistica e informatica per l'azienda oppure CLS 23/S o CLS 92/S	<i>Tabella XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652, come modificata dal DM 30.10.1992 (in G.U. n.59 del 12.3.1993);</i> <i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i> <i>Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 24 28.1.1969</i> <i>Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996</i>	L 9 - Ingegneria dell'informazione; L 26 - Scienze e tecnologie Informatiche.	L 8 - Ingegneria dell'informazione; L 31 - Scienze e tecnologie informatiche;
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	<i>D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, l'art. 4, comma 1, Legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il D.M. 27 luglio 2000, Classe</i>	L 10 - Ingegneria industriale; L 21 - Scienze e tecnologie chimiche.	L 9 - Ingegneria industriale; L 27 - Scienze e tecnologie chimiche.

<p>oppure Scienze delle professioni tecniche e della prevenzione</p>	<p>SNT/4.</p>	<p>SNT/03 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche SNT/04 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione</p>	<p>L/SNT/03 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche L/SNT/04 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione</p>
<p>Scienze ambientali</p>	<p><i>Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 31.10.1996</i></p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>	<p>L 27 - Scienze e tecnologie chimiche.</p>
<p>Scienze naturali</p>	<p><i>Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 7.11.1996</i></p>	<p>L 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria;</p>	<p>L-17 Scienze dell'architettura L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia</p>
<p>oppure CLS 82/S o CLS 68/S</p>	<p><i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U. n.153 del 2.7.1993</i></p>	<p>L 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale L 8 - Ingegneria civile ed ambientale</p>	<p>L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale</p>
<p>Architettura</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p>L 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale</p>	<p>L-7 Ingegneria civile e ambientale</p>
<p>Ingegneria civile</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p>L 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale</p>	<p>L-7 Ingegneria civile e ambientale</p>
<p>Ingegneria dei materiali</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p>L 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale</p>	<p>L-7 Ingegneria civile e ambientale</p>
<p>Ingegneria edile</p>	<p><i>Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998</i></p>	<p>L 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale</p>	<p>L-7 Ingegneria civile e ambientale</p>
<p>Ingegneria edile - Architettura</p>	<p><i>Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998</i></p>	<p>L 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale</p>	<p>L-7 Ingegneria civile e ambientale</p>
<p>Ingegneria per l'ambiente e il</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto</i></p>	<p>L 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale</p>	<p>L-7 Ingegneria civile e ambientale</p>

<p>Territorio</p> <p>Pianificazione territoriale e urbanistica</p> <p>Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale</p> <p>Politica del territorio</p> <p>Scienza dei materiali</p> <p>Urbanistica</p> <p>oppure</p> <p>CLS-4/S o CLS 28/S o CLS 61/S o CLS 38/S o CLS 54/S o CLS 61/S</p>	<p>30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</p> <p>Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982</p> <p>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 6.11.1993</p> <p>Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su GU 291 del 15.12.1997</p> <p>Tabella VI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993</p> <p>Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970</p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali</p> <p>L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari</p>
<p>Biotechnologie agro-industriali</p> <p>Scienze agrarie</p>	<p>Tabella XXXVIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 23.11.1991, in G.U. n. 109 del 12.5.1992</p> <p>Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994</p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96;</p> <p>Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. n. 31 del 7.2.1987 e modificata dal D.P.R. n. 585 del 30.10.1987</p>
<p>Scienze agrarie tropicali e subtropicali</p> <p>Scienze della produzione animale o Scienze delle produzioni animali</p>	<p>Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96;</p> <p>Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. n. 31 del 7.2.1987 e modificata dal D.P.R. n. 585 del 30.10.1987</p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96;</p> <p>Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. n. 31 del 7.2.1987 e modificata dal D.P.R. n. 585 del 30.10.1987</p>

<p>Scienze e tecnologie agrarie oppure CLS-7/S o 8/S o CLS 77/S o CLS 79/S</p>	<p><i>in G.U. n. 70 del 24.3.1988 Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su G.U.184 del 8.8.1995</i></p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro- alimentari</p>
<p>Biotechnologie indirizzo Biotechnologie agrarie vegetali</p>	<p><i>Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995</i></p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro- alimentari</p>
<p>Scienze e tecnologie alimentari</p>	<p><i>Tabella XXXI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994</i></p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro- alimentari</p>
<p>Scienze e tecnologie delle produzioni animali</p>	<p><i>Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996</i></p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro- alimentari</p>
<p>Scienze forestali e Scienze forestali e ambientali oppure CLS 7/S o CLS 78/S o CLS 79/S CLS 74/S</p>	<p><i>Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994</i></p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro- alimentari</p>
<p>Biotechnologie indirizzo Biotechnologie industriali oppure CLS-8/S</p>	<p><i>Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995</i></p>	<p>L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</p>	<p>L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro- alimentari</p>
<p>Chimica</p>	<p><i>Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>

<p>Scienze biologiche</p> <p>oppure</p> <p>CLS-62/S o CLS 6/S</p>	<p><i>Tabella XXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995</i></p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>
<p>Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche</p> <p>oppure</p> <p>CLS-14/S</p>	<p><i>Tabella XXVII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996</i></p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>
<p>Chimica Industriale</p> <p>oppure</p> <p>CLS-81/S</p>	<p><i>Tabella XX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificato dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995 e D.M. 16.2.1996 in G.U. n. 88 del 15.4.1996</i></p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>
<p>Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo</p> <p>oppure</p> <p>CLS-24/S o 51/S o 73/S</p>	<p><i>Tab. XVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 30.4.1996 in G.U. n.168 del 19.7.1996</i></p>	<p>L 23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda</p>	<p>L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda</p>
<p>Disegno industriale</p> <p>oppure</p> <p>CLS 103/S</p>	<p><i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata ed integrata dal D.M. 24.2.1993, in G.U. n.153 del 2.7.1993</i></p>	<p>L-42 Disegno industriale</p>	<p>L-4 Disegno industriale</p>
<p>Economia per le arti, la cultura e la comunicazione</p> <p>oppure</p> <p>CLS 83/S</p>	<p><i>Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999</i></p>	<p>L 23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda</p>	<p>L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda</p>
<p>Farmacia</p>	<p><i>Tabella XXVII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata</i></p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>	<p>L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>

<p>oppure CLS-14/S</p>	<p><i>dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996</i></p>	<p>L 10 - Ingegneria industriale; L 25 - Scienze e tecnologie fisiche;</p>	<p>L 9 - Ingegneria industriale; L 30 - Scienze e tecnologie fisiche.</p>
<p>Ingegneria aerospaziale</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p><i>Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998</i></p>
<p>Ingegneria elettrica</p>	<p>CLS-25/S o CLS 31/S o CLS 36/S</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p><i>Roma Tor Vergata</i></p>
<p>Ingegneria industriale oppure CLS-26/S o CLS 33/S</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>
<p>Ingegneria biomedica</p>	<p>Ingegneria medica</p>	<p>L 10 - Ingegneria industriale; L 25 - Scienze e tecnologie fisiche;</p>	<p>L 9 - Ingegneria industriale; L 30 - Scienze e tecnologie fisiche.</p>
<p>Ingegneria nucleare oppure CLS-27/S</p>	<p>Ingegneria chimica oppure CLS-27/S</p>	<p>L 10 - Ingegneria industriale; L 25 - Scienze e tecnologie fisiche; L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>	<p>L 9 - Ingegneria industriale; L 30 - Scienze e tecnologie fisiche. L 21 - Scienze e tecnologie chimiche</p>

<p>Ingegneria delle telecomunicazioni</p> <p>Ingegneria elettronica</p> <p>Ingegneria gestionale oppure CLS 30/S o CLS 32/S o CLS 34/S</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p> <p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p> <p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p>L9 Ingegneria dell'informazione</p>	<p>L 8 Ingegneria dell'informazione</p>
<p>Ingegneria meccanica</p> <p>Ingegneria navale oppure CLS 36/S o CLS 37/S</p>	<p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p> <p><i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i></p>	<p>L 10 - Ingegneria industriale;</p>	<p>L 9 - Ingegneria industriale;</p>



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 20 marzo 2015 Prot. 1578

Ill.mo Sottosegretario Cosimo Maria Ferri
Ministero della Giustizia

Oggetto: Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
Legge 2 febbraio 1990, n. 17; così come modificata dall'articolo 69 del Decreto n. 57/2010,
di recepimento della direttiva UE n. 123/2006/CE.

La categoria dei periti industriali e dei periti industriali laureati, regolamentata nel sistema ordinistico con il Regio Decreto n. 275 dell'11 febbraio 1929, si trova in una situazione di grave criticità che deve superare con la massima urgenza.

Con l'entrata in vigore del DPR 328/2001 si è di fatto realizzata l'elevazione del livello di formazione alla laurea, quale requisito per l'accesso all'albo, come previsto dalla direttiva UE (48/89) di carattere generale sulle professioni che per esercitare una professione intellettuale prevede un livello minimo di formazione post-secondario di tre anni di livello universitario.

Successivamente la direttiva comunitaria 36/2005, recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo 206/2007, ha introdotta una norma transitoria che va nella direzione di porre rimedio all'anomalia che si era creata per la nostra categoria nei cui albi andavano a coesistere i professionisti con formazione universitaria e quelli con formazione secondaria (benché con le medesime competenze). Difatti l'articolo 12 della direttiva, ripreso dall'articolo 20 del decreto legislativo di recepimento, recita: *se lo Stato membro di origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non corrisponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso detta formazione precedente, ai fini del riconoscimento, corrisponde al livello della nuova formazione.*

La cosa andava nella direzione di risolvere il nostro caso; la nostra professione infatti si è vista elevare il livello di formazione con il DPR 328/2001, ma per completare il quadro mancava ancora un provvedimento che rendesse concreta e inequivoca l'elevazione della formazione, dando così pieno riscontro alla direttiva 36/2005.

C'è un precedente a cui ci piace riferirci: *quello dei consulenti del lavoro*, che avevano il requisito formativo di livello secondario e che hanno elevato il livello minimo di formazione alla laurea, fissando un termine finale per l'accesso ai possessori del vecchio titolo.

Chiediamo quindi formalmente, seguendo l'esempio concreto dei *consulenti del lavoro*, l'emanazione di un provvedimento che risolva il problema delle criticità esistenti. Al riguardo ci permettiamo di allegare, quale nostro contributo, una bozza di testo di emendamento completa di una articolata relazione.

Certi di poter contare sulla Sua sensibilità porgiamo anticipati ringraziamenti e sentiti ossequi.

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

RELAZIONE

La regolamentazione della categoria dei periti industriali risale all'11 febbraio 1929 (R.D. n. 275).

Nel 1990, a seguito delle rilevanti modificazioni del sistema formativo dell'Istruzione Tecnica, su iniziativa della categoria è stata approvata la legge 2 febbraio 1990 n. 17 riguardante: "Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali" (*si tratta della introduzione del praticantato obbligatorio, inteso come integrazione alla formazione*).

Poi nel 1991, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 17/90, viene emanato il decreto ministeriale n. 445 per la regolamentazione degli esami di Stato per l'accesso all'albo e, quindi, alla libera professione.

Successivamente, a seguito di alcune modifiche alla formazione dell'Istruzione Tecnica, viene emanato il decreto ministeriale n. 447/2000, che introduce i necessari correttivi agli esami di Stato, il cui superamento consente l'accesso all'albo e, quindi, l'esercizio della libera professione.

Nel 2001, con Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, viene elevato il livello di formazione, per adeguare il sistema di accesso alle professioni regolamentate, così come sono regolate dalle direttive comunitarie, con particolare riguardo alla direttiva 89/48/CEE. Attraverso l'introduzione delle cosiddette "lauree brevi" si è equiparato il nostro sistema formativo per l'accesso all'esercizio delle libere professioni regolamentate al sistema di riconoscimento previsto in Europa e nei paesi più sviluppati.

Nel tentativo di assicurare l'accesso alla libera professione a coloro che fossero in possesso delle nuove lauree, viene emanato un decreto, che non prevede di coordinare le nuove professioni con quelle esistenti (*esempio quelle con formazione pre-universitaria, regolamentate e storicamente consolidate, come quelle di geometra, perito agrario e perito industriale*), ma che prevede un generico e non caratterizzante sistema di accesso, il quale consente ai laureati in alcune classi (vedasi, la laurea nella classe L4) di scegliere anche fino a sei albi diversi e, quindi, di accedere a sei professioni diverse con il medesimo titolo accademico.

Questo decreto, superando il principio di "una formazione = una professione", oltre a consentire l'accesso a più professioni, ha imposto la maturazione di un tirocinio di 6 mesi, per coloro che volessero scegliere, ad esempio, l'iscrizione nell'albo dei periti industriali e, al contrario, esentando da tale assolvimento coloro che scegliessero di iscriversi nelle sezioni B di altri Albi, con ciò creando una ingiusta discriminazione tra professioni aventi attività riservate similari e concorrenti, nonché una grave disparità di trattamento tra candidati in possesso del medesimo titolo di studio.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

A) Recepimento di disposizioni sovraordinate - Condizione di reciprocità

In questo complesso scenario, trova luogo la normativa nazionale in materia di regolarizzazione della presenza in Italia dei cittadini extracomunitari o richiedenti asilo, con particolare riferimento alla cittadinanza, quale requisito di accesso all'esercizio delle libere professioni nel territorio nazionale.

In particolare, l'art. 10, comma 7, della legge di conversione n. 39/1990, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, cd. "Legge Martelli", rubricata "norme sulle libere professioni", ha modificato la Legge n. 17/1990, introducendo la disposizione (art. 4 bis) volta esclusivamente a rimuovere la peculiarità della disciplina delle libere professioni, sancendo il superamento del principio di cittadinanza e di reciprocità per l'iscrizione negli albi professionali.

Sicché, può legittimamente affermarsi che la condizione di reciprocità, quantunque "resistente" in alcuni regolamenti professionali, è sostanzialmente superata, in quanto il requisito della cittadinanza non rappresenta più la condizione impeditiva per l'iscrizione ad un albo professionale del cittadino extracomunitario ovvero richiedente asilo, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale regolamentata in Italia. Inoltre, si ricorda che ai cittadini extracomunitari si applicano i principi declinati nelle direttive comunitarie, in quanto maggiormente favorevoli in materia di libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi professionali.

Ciò premesso, l'occasione è propizia per adeguare ed armonizzare le disposizioni contenute nella Legge n. 17/90, in un testo organico, che tenga conto delle modifiche succedutesi nel tempo e che, in maniera diretta o indiretta, influenzano le regole sull'esercizio della professione di perito industriale.

A ciò si aggiunga che, alle professioni regolamentate in Italia si applicano le disposizioni, di cui alla Direttiva 36/2005/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce i requisiti di esercizio delle libere professioni negli Stati membri a parità di condizione e a parità di livello formativo.

Ciò risulta con maggiore evidenza, se si considera che, in esecuzione ai principi contenuti nel d. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 ("Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"), la Conferenza Permanente Stato – Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'accordo del 20 dicembre 2012 n. 252, ha confermato, tra gli altri punti, quali siano "le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate, alle quali si applica, in Italia, la Direttiva 36/2005/CE in corso di revisione".

Con tale riferimento, nel "*Primo Rapporto di referenziazione delle Qualificazioni al quadro europeo EQF*", nella Sezione 2 "*Qualificazioni rilasciate nel sistema italiano delle professioni*", testualmente è stabilito che "*per le professioni che prevedono l'iscrizione all'Albo presso un Ordine professionale, il rilascio del diploma di abilitazione prevede il superamento di un Esame di Stato e l'iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale.*

Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico".





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

B) Recepimento di disposizioni regolamentari – D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Nell'anno 2001, con Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è stato elevato il livello di formazione della professione regolamentata di perito industriale.

Tale adeguamento si è reso necessario per adeguare il sistema di accesso alle professioni regolamentate alla direttiva comunitaria, con particolare riguardo alla direttiva 89/48/CEE.

Per le professioni italiane, alle quali si accedeva con il diploma di scuola secondaria seguito da tirocinio ed, in particolare, per l'esercizio della professione di perito industriale, l'art. 55 del D.P.R. 328/2001, da un lato, consente che si possa continuare ad accedere ai relativi esami di Stato con i titoli di studio e tirocinio già previsti, dall'altro, a tali requisiti, aggiunge, in parallelo e in alternativa, la laurea, comprensiva di un tirocinio di 6 mesi. Con la previsione della laurea triennale, il Legislatore non ha voluto attribuire competenze professionali diverse da quelle previste dal regolamento professionale dei periti industriali, che resta fermo per tutti gli iscritti all'albo, indipendentemente dal titolo di studio, che abbia loro consentito l'iscrizione. Per questi motivi, in applicazione della direttiva 36/2005/CE, che sostituisce la direttiva generale 89/48/CEE, i periti industriali sono classificati al livello di cui all'art. 11, lett. d), anche in conforme applicazione del successivo art. 12, comma 2 Direttiva 36/2005/CE.

La previsione della laurea, quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato relativamente alla professione di perito industriale, tiene conto, quindi, della direttiva generale (direttiva 89/48/CEE), che condiziona la libera circolazione dei professionisti in Europa, al possesso di una formazione di livello universitario di durata triennale, in alternativa ad una formazione di livello secondario accompagnata da un periodo di tirocinio (direttiva 92/51/CEE).

Posto, infatti, che nella maggior parte dei Paesi europei, le figure professionali, con formazione analoga, sono classificate nell'ambito della direttiva 89/48/CEE, anche in Italia è stata prevista, come requisito di accesso, la laurea triennale, al fine di consentire la medesima classificazione, e, di conseguenza, la spendibilità del titolo sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Le ragioni di carattere giuridico-normativo sono condivise anche dall'intera Categoria professionale, la quale si è riunita in un Congresso Straordinario nella prima metà del mese di novembre 2014, per discutere e convenire proprio su questi temi, attraverso la partecipazione di 600 delegati, individuati con criteri rappresentativi qualificati, al fine di porre in essere le iniziative necessarie per:

- 1) l'82%, individuare l'accesso alla professione solo in coloro che siano in possesso di una laurea almeno triennale o di un titolo ad esso equivalente, sbarrando l'accesso alla professione ai diplomati;
- 2) il 67% di prevedere un periodo transitorio pari ad un quinquennio, tale da consentire l'accesso alla professione ai diplomati periti industriali del previgente ordinamento, decorso il quale prevedere l'accesso alla professione solo ai laureati o possessori di titolo equivalente;
- 3) il 63% si è espresso ritenendo il titolo di maturità tecnica ex Dpr 88/2010 (cd. decreto Gelmini) non valido ai fini dell'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Peraltro, la previsione della laurea come requisito di accesso alla professione, si giustifica in ragione del carattere professionalizzante dei nuovi percorsi triennali, introdotti dal D.M. n. 509/1999. L'art. 3, comma 4, del predetto D.M., nel definire l'obiettivo dei corsi di laurea, prevede che questi siano finalizzati ad assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Il predetto carattere professionalizzante ha consentito di superare il requisito del titolo specifico di scuola secondaria richiesto in via generale dell'ordinamento della professione di perito industriale di cui all'art. 55 DPR 328/2001.

L'intervento normativo vale a garantire l'esercizio della professione di perito industriale al medesimo livello di qualifica, nel quale è stata svolta fino ad oggi, salvaguardando i diritti acquisiti ed il medesimo livello di professionalità.

C) Recepimento di disposizioni sovraordinate - Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali – Esperienza dei Consulenti del Lavoro.

E' il caso di precisare che già altre categorie professionali, nelle stesse condizioni di accesso, hanno ottenuto l'innalzamento del profilo formativo, ai fini dell'accesso alla professione, e l'espressa contestuale previsione normativa, provvedendo al blocco degli accessi alla professione per il diplomati in possesso del titolo precedente. Il tutto con una norma transitoria.

A tal fine, è utile ricordare che, in occasione della conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10 recante: *“Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”*, con la Legge 6 aprile 2007 n. 46 (in Gazz. Uff. 11 aprile 2007), è stata modificata la legge n. 12/1979, che regola la professione di Consulente del Lavoro.

In ragione del principio di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di Consulente del Lavoro, sono state apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche”;

- all'articolo 9, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) documentazione attestante il domicilio professionale”.

- dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis – 1 Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013”.

Nel caso dei periti industriali, il DPR 328/2001 ha già affermato che il laureato possiede le stesse competenze professionali dell'iscritto con il diploma.





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Sicché, l'attuale contesto ordinamentale, comporta l'illegittima discriminazione del perito industriale alla libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea, per la quale di fatto gli viene preclusa la possibilità di accedere all'esercizio della professione regolamentata con il livello che gli spetta, ovvero il livello di qualifica prescritto all'art. 11 lettera d) direttiva 36/2005/CE.

Lo Stato italiano, nonché il Ministero della Giustizia, vigilante sulla professione regolamentata di perito industriale e perito industriale laureato, hanno l'obbligo *“di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale”* (Cass. civ. sez. un. 14 febbraio 1992, n. 1811).

D) Attività istruttoria della Commissione Europea – Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo.

Siamo a conoscenza che alla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo, attraverso varie segnalazioni, viene rivendicato il diritto costituzionale degli iscritti (e dei cittadini, che intendono avviarsi alla professione di perito industriale e perito industriale laureato) alla formazione universitaria, lamentando la violazione del principio dell'uguaglianza rispetto ai professionisti intellettuali iscritti negli Albi degli altri Ordini e Collegi.

Il principio comunitario della libertà di stabilimento dentro i confini della Ue vieta che in Europa coesistano professionisti (diplomati), che possano esercitare la professione regolamentata soltanto nell'ambito nazionale, e professionisti (laureati), che possano svolgere le medesime attività a parità di competenze professionali nel contesto continentale, solo in virtù del sopravvenuto innalzamento del titolo formativo di accesso alla professione.

La laurea, della durata minima di tre anni, o titolo equivalente, deve essere un obbligo per tutti i professionisti e l'unica condizione per l'accesso all'esercizio delle professioni. L'uguaglianza è un valore della Costituzione europea e delle Carte europee a partire dal 26 agosto 1789 data magica (e francese) della *“Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo”*.

Pertanto, è necessario intervenire, affinché possa essere assicurato l'accesso alla professione anche ai nuovi diplomati, che abbiano conseguito il diploma di istruzione tecnica, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 (cd. *“Decreto Gelmini”*), conseguendo la laurea triennale anche attraverso i percorsi formativi degli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

In tal modo, i professionisti intellettuali devono continuare ad esercitare la professione alle medesime condizioni ed al medesimo livello di qualifica, stabilite dalla direttiva comunitaria 36//2005/CE, tenuto conto dell'innalzamento del livello formativo sopravvenuto nello Stato membro, che prevedeva l'accesso alla professione con un titolo di livello inferiore, facendo salvi i diritti acquisiti di coloro che hanno esercitato la professione con tale titolo.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Con questi principi ed in ragione delle motivazioni appena estese, la Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo ha ritenuto le questioni sollevate *“ricevibili a norma del regolamento del Parlamento europeo, in quanto si tratta di una materia che rientra nell’ambito delle attività dell’Unione europea”*.

Pertanto, avviato l’esame della petizione (n. 2598/2013), l’organo comunitario ha deciso di chiedere alla Commissione europea di svolgere un’indagine preliminare sui vari aspetti del problema.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI,

SI AUSPICA LA MODIFICA DELLA LEGGE N. 17 del 2 FEBBRAIO 1990,

affinché possa essere interrotto l’accesso definitivo dei diplomati alla professione di perito industriale, al fine di evitare ogni discriminazione in danno dei periti industriali che già esercitano la professione sul territorio italiano e comunitario, chiarendo in via chiara e definitiva che la professione di perito industriale sia una professione regolamentata appartenente al livello di qualifica professionale di cui all’art. 11 lettera d) della direttiva 36/2005/CE.

Andare Oltre

LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17.
Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.
(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.2.90)
Come modificata dall'art. 69 D. Lgs. n. 59/2010,
in recepimento della Direttiva 123/2006/CE.

Articolo unico

La legge 2 febbraio 1990, n. 17, *“Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.”*, va emendata come segue:

- a) all'articolo 1, comma 1, il periodo *“licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici”* è sostituito da *“coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”*;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), ultimo capoverso, le parole *“cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità”*, sono sostituite con : *“cittadino extracomunitario in possesso del titolo di studio, previsto dall'ordinamento, conseguito in Italia ovvero in possesso di decreto di riconoscimento della qualifica professionale, di cui al successivo articolo 2, comma 4”*;
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola *“anagrafica”*, si aggiunge *“ovvero il domicilio”*;
- d) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole *“diploma di perito industriale”* è sostituito da *“titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”*;
- e) l'articolo 2, comma 3 viene sostituito come segue: *“Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di tirocinio di sei mesi, in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra l'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati e le Università ovvero con enti della Pubblica Amministrazione ovvero con professionisti o società tra professionisti, esercenti l'attività nella medesima area tecnica, iscritti al relativo ordine professionale da almeno un quinquennio”*;
- f) Le lettere a), b), c) e d), dell'articolo 2, comma 3, della Legge 2 febbraio 199, n. 17 sono abrogate;
- g) L'articolo 2, comma 4, della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 è abrogato;
- h) L'articolo 3, comma 2, è sostituito come segue: *“Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge / decreto”*;
- i) Il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 2 febbraio 199, n. 17 è abrogato.

LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17.
Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.
(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.2.90)
Come modificata dall'art. 69 D. Lgs. n. 59/2010,
in recepimento della Direttiva 123/2006/CE.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:</p> <p>Art. 1 1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. 2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.</p>	<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:</p> <p>Art. 1 Il titolo di perito industriale spetta a-coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta; e) essere in possesso del diploma di perito industriale; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. 3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino <i>cittadino extracomunitario in possesso del titolo di studio, previsto dall'ordinamento, conseguito in Italia ovvero in possesso di decreto di riconoscimento della qualifica professionale, di cui al successivo articolo 2, comma 4</i>”; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica <i>ovvero il domicilio</i> nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta; e) essere in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.</p> <p>4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.</p> <p>4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p> <p>5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5-bis Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.</p>	<p>norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.</p> <p>3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di tirocinio di sei mesi, in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra l'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati e le Università ovvero con enti della Pubblica Amministrazione ovvero con professionisti o società tra professionisti, esercenti l'attività nella medesima area tecnica, iscritti al relativo ordine professionale da almeno un quinquennio.</p> <p>4. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p> <p>5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5-bis Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.</p> <p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente (legge / decreto);</p> <p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
00187 Roma – Via di San Basilio, 72



Roma, 9 aprile 2015

Gentile laureata, gentile laureato,

Le fatiche degli studi sono state premiate, ma prima che l'alloro rischi di trasformarsi in un pezzo di carta noi vogliamo proporti un possibile percorso professionale attraverso il quale confermare il reale valore della tua laurea.

Che oggi sia assai difficile, se non del tutto improbabile, un'assunzione a tempo indeterminato, lo sappiamo tutti. Ma non tutti sanno che c'è un mercato del lavoro – quello dei liberi professionisti – dove nulla è precluso a chi ha voglia di darsi da fare, capacità di rischiare e una forte competenza nel proprio campo.

Noi siamo l'unico ordine professionale dello Stato italiano che può garantirti, per il percorso universitario che hai svolto, un punto di partenza affidabile e favorevole per dare inizio alla tua vita lavorativa.

A partire da:

- una famiglia di 45.000 iscritti con specializzazioni talmente diverse (edilizia, termotecnica, elettronica, chimica ecc.) che ti sarà difficilmente concorrente, ma piuttosto potrà rappresentare una straordinaria opportunità per dare vita a collaborazioni reciprocamente vantaggiose;
- 98 sedi provinciali distribuite sull'intero territorio nazionale per assisterti nel tuo inserimento nel mondo del lavoro e rimanere un punto di riferimento per l'intero arco della tua vita professionale;
- un ente di previdenza (EPPI) che non ti chiederà come l'INPS un terzo dei tuoi ricavi per la previdenza (è questo il destino di chi ha una partita IVA, ma non un ordine professionale), e sarà anche in grado di contribuire ai costi di avviamento della tua nuova attività.

Se vuoi cogliere questa occasione, devi affrettarti: il 30 aprile prossimo scadono i termini per iscriversi all'esame di Stato e, una volta superato, accedere al nostro Albo professionale.


Noi siamo pronti a darti tutto l'appoggio informativo necessario per cominciare la tua nuova e promettente avventura. Le nostre 98 sedi provinciali (reperibili su www.cnpi.it) sono a tua disposizione per avere tutti i raggugli di cui hai bisogno, oppure puoi attingere alle informazioni presenti sui nostri siti (www.cnpi.it e www.eppi.it) e, infine, puoi chiamare la sede del Consiglio nazionale (06.42.00.84.38) dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

I nostri migliori auguri per un futuro professionale libero, autonomo e di formidabili soddisfazioni!

IL PRESIDENTE CNPI
(Giampiero Giovannetti)



IL PRESIDENTE EPPI
(Valerio Bignami)



Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72 – 00187 Roma – Tel. 06.42.00.84 – mail: cnpi@cnpi.it

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Piazza della Croce Rossa, 3 – 00161 Roma – Tel. 06.44.00.10 – mail: segreteria generale@eppi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 29 maggio 2015

Prot.2879/GG/df

Spett.le Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 - ROMA

Gabinetto del Ministro

Ufficio Legislativo

Direzione Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Ufficio III

Spett. le Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma

Gabinetto del Ministro

Ufficio Legislativo

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Oggetto: bozza convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Con la presente desideriamo segnalarvi che, a seguito del DPR 137 del 13 agosto 2012 e più specificatamente di quanto previsto al comma 4 dell'art. 6, il nostro Consiglio Nazionale ha avviato contatti con tutti gli atenei italiani.

Difatti, come è chiaramente evidenziato nel citato DPR, alcune modalità di tirocinio possono essere svolte solo in presenza di una specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro della Giustizia. Successivamente i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono a loro volta stipulare convenzioni, purché conformi a quella del proprio Consiglio Nazionale, per regolare i reciproci rapporti.

Abbiamo già iniziato incontri tra nostri delegati e rappresentanti degli atenei contattati, ma, a questo punto, è diventato più che mai urgente la definizione della convenzione quadro, così come previsto dalla norma del 13 agosto 2012.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 29 maggio 2015


Prot.2879/GG/df

Con l'ausilio dei nostri uffici abbiamo già predisposto una bozza di convenzione quadro regolante il tirocinio dei laureandi ai fini dell'accesso alla professione di perito industriale e perito industriale laureato che inviamo ora alla Vostra attenzione per una valutazione complessiva dell'articolato.


Vi preghiamo di segnalarci eventuali osservazioni al testo e, ove non necessarie, di programmare le modalità di definizione ufficiale della convenzione.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)


IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)


All.: c.s.

Andare Oltre


BOZZA CONVENZIONE QUADRO

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministro della Giustizia

e

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

- Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17 recante “ Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali”;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 come modificato dal D.M. 270/2004, è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi corsi di studio;
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l’ammissione, fra l’altro, all’esame di Stato abilitante alla professione di Perito Industriale, nonché alla disciplina del relativo ordinamento;
- che l’art. 55, comma 2, lettera d), del richiamato D.P.R. n. 328/2001 riconosce come idonee all’iscrizione nell’Albo professionale dei Periti Industriali, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante, specifiche Classi delle lauree di primo livello, istituite con D.M. 4 agosto 2000;
- Visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
- Visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;
- Visto il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014;
- Ritenuto essenziale il ruolo, ricoperto dalle parti sottoscriventi la presente convenzione, per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;

CONSIDERATO

- che, in attuazione della riforma didattica universitaria con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, contenente le norme sull’autonomia didattica degli Atenei, le Università sono chiamate ad incrementare l’efficienza delle proprie azioni formative e di agevolare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza più diretta del settore lavorativo, grazie agli strumenti apprestati dai tirocini formativi (*Art. 10 e 11*);
- che le Università, ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, sono riconosciute quali soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento professionale;
- che la promozione, il coordinamento e l’organizzazione delle attività didattiche sono attività proprie delle Facoltà;
- che gli studi tecnici e professionali vengono riconosciuti nel Vademecum del Fondo Sociale Europeo (FSE) tra le strutture abilitate ad ospitare tirocini formativi;

VISTO

- che in data 23 giugno 2005, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha firmato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), con il quale si impegna:
 - a) a sensibilizzare le Università italiane sullo svolgimento da parte degli studenti di tirocini formativi presso gli studi tecnici di cui siano titolari Periti Industriali iscritti ai Collegi dei Periti Industriali;

- b) a tener conto delle attuali competenze e professionalità progettuali dei Periti Industriali, in modo da favorire l'accesso dei nuovi laureati all'ordine professionale, a partire dai corsi di laurea, appartenenti alle suddette classi, che partecipano alla sperimentazione del Progetto CampusOne;
- c) a studiare modelli di transizione degli attuali diplomi universitari nonché dei curriculum professionali dei Periti Industriali verso le nuove lauree, con il riconoscimento di un numero congruo di crediti formativi o forme di riconoscimento degli studi compiuti sia dagli attuali studenti che dai titolari di diploma universitario o di professionisti che intendessero conseguire la laurea;
- d) a promuovere e divulgare il presente protocollo d'intesa presso le strutture didattiche e di ricerca delle Università (Aree Didattiche e Dipartimenti);
- e) a sollecitare l'attivazione di corsi universitari di aggiornamento e perfezionamento professionale (anche nella forma di master universitari di primo livello) per i laureati e gli iscritti all'Albo dei Periti Industriali in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
- f) a sostenere e coordinare la stipula di convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi tra i vari Dipartimenti e gli studi professionali e si impegnano, altresì, a verificare la valenza scientifica dei percorsi formativi che saranno conseguentemente progettati;

Tanto visto e considerato convengono quanto segue

Art. 1. Con la presente convenzione quadro, ai sensi dell'art.6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali.

Art.2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art.3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1° e 2° anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali.

Art. 3. Per le finalità, di cui all'art. 1, le Università, in accordo con i Consigli Territoriali dell'Ordine, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari:

SETTORI	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 4 agosto 2000)	CLASSI DI LAUREA (allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Arti fotografiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Arti grafiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Chimica conciaria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimica nucleare	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimico	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche L/SNT/04 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

SETTORI	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 4 agosto 2000)	CLASSI DI LAUREA (allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Costruzioni aeronautiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Cronometria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Disegno di tessuti	42 - Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
Edilizia	4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale	L-17 Scienze dell'architettura L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale
Elettronica e telecomunicazioni	9 - Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione
Elettrotecnica ed automazione	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Energia nucleare	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Fisica industriale	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche L/SNT/04 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Industria cartaria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria navalmeccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria ottica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria tintoria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Industrie cerealicole	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industrie minerarie	16 - Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
Informatica	26 - Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
Materie plastiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Meccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Metallurgia	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tecnologie alimentari	20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
Termotecnica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione produzione dei tessuti	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione confezione industriale	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale

Art. 4. Gli studenti di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzano il potenziale formativo dell'alternanza, frequentando lo studio professionale di un perito industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi.

Art. 5. Gli accordi tra le Università e i Collegi Territoriali dell'Ordine dei Periti Industriali di cui all'art.3, devono prevedere:

- Il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all'art.1;
- Lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un periti industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi;
- L'indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
- Le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
- La collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere;
- La clausola che disponga la verifica dell'effettivo compimento del tirocinio semestrale, di cui all'art. 2 della presente convenzione, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 citato;
- Di organizzare presso le Università e le Facoltà, dove si svolgono i Corsi di laurea convenzionati, delle attività di orientamento degli studenti e dei seminari su tematiche specifiche legate alla professione del perito industriale;
- Di riconoscere i tirocini, svolti presso enti pubblici e/o privati, diversi dagli studi professionali dei periti Industriali, a condizione che lo studente partecipi agli specifici "Corsi di preparazione" agli esami di abilitazione alla professione di Perito Industriale laureato, organizzati dagli organismi territoriali, che possono essere accreditati dalle Università, previo accordo convenzionale, al fine del riconoscimento di CFU, rilasciati in misura equivalente ad un mese di tirocinio.

Art. 6. La presente convenzione quadro viene aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di perito industriale o nella legislazione universitaria.

Roma,

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Il Ministro della Giustizia

PROGETTO DI COMUNICAZIONE CNPI-EPPi

Obiettivi e strumenti per affrontare le sfide future per la Categoria

<i>Sommario</i>	<i>Pag.</i>
1) <i>Premessa</i>	1
2) <i>Obiettivi della comunicazione</i>	3
3) <i>Strumenti comunicativi</i>	5
4) <i>Risultanze</i>	10
5) <i>Governance</i>	11
6) <i>Quadro economico</i>	13

1) Premessa

Saper comunicare ed affrontarlo in modo efficace ed efficiente è ESSENZIALE.

Lo sforzo profuso dalla nostra categoria in questi anni è stato notevole e di buon livello. Nonostante gli interessanti traguardi raggiunti abbiamo ancora la necessità di migliorare, di implementare i processi, mettere in campo nuove strategie, sperimentare nuovi linguaggi, nuovi modi di comunicare.

Il tema della comunicazione rappresenta uno dei punti più delicati delle numerose attività di Categoria. Lo rappresenta in maniera particolare per gli Organi Istituzionali che hanno da un lato la necessità di comunicare la propria attività, dall'altro quella di rappresentare anche all'esterno il proprio pensiero sulle diverse questioni d'interesse generale, e ovviamente sulle specifiche attività di cui si occupa l'intera Categoria.

Ci troviamo in un momento storico e sociale in cui la figura del Perito Industriale ha visto erodere il suo campo d'azione attraverso la sottrazione di competenze e, come se non bastasse, vede ancora messo in discussione il proprio futuro a causa di una struttura legislativa che progressivamente ne cancella la figura. La risultanza politica del Congresso Straordinario ci pone davanti degli obiettivi complessi che non possono prescindere da una fortissima componente di comunicazione. Su questo scenario va aggiunta l'atavica scarsa riconoscibilità sociale del perito industriale che a tutt'oggi è figura misconosciuta al cittadino medio.

Questa nostra specifica realtà è innestata su una crisi economica mondiale senza precedenti che ha portato anche una crisi sociale e di valori diffusa.

Ancora più complessa è diventata la moltiplicazione delle forme di comunicazione, che se da un lato rappresentano opportunità di facile raggiungimento dei destinatari della comunicazione, dall'altro lato diventano strumenti indispensabili a sancire una presenza costante. E' il caso dei social media, su cui certo non si potrà più prescindere per comunicare, ma occorre farlo cercando di evitare le spiacevoli situazioni di serbatoio di critica generalista delle istituzioni e valvola di sfogo di ogni

frustrazione. Inoltre la società in cui viviamo, seppur caratterizzata da una overdose di informazioni, si nutre più che mai di comunicazione; in particolare di comunicazione indiretta. È dunque necessario capire al meglio i linguaggi che il mondo utilizza per far sì che il nostro messaggio raggiunga il più possibile i suoi obiettivi.

Di fatto in questi anni il tema della comunicazione ha rappresentato un argomento assai dibattuto perché a questo si affidano attese e compiti talvolta sproporzionati, come il considerarla l'inevitabile passaggio di ogni successo.

In questo contesto l'inquinamento comunicativo è un rischio sempre presente poiché è in crescita costante il flusso di comunicazioni emesse e di sollecitazioni ricevute. Spesso poi dobbiamo prendere decisioni sulla comunicazione in presenza di risorse limitate, e quindi "decidere" cosa comunicare e con chi attivare i processi comunicativi .

La comunicazione attuale della nostra Categoria è sicuramente di buona qualità, ma si ravvisa la necessità di estendere i suoi destinatari e calibrare al meglio i suoi modi, per raggiungere in modo efficace i soggetti privilegiati che debbono sentire la nostra voce.

La necessità di implementare un sistema di comunicazione più efficace ed al passo con i tempi che viviamo, ci impone di elaborare un nuovo progetto strategico generale di comunicazione per la Categoria, partendo dalla realtà consolidata attuale e dalle risorse disponibili (umane, economiche e di esperienza).

Questo progetto prevede la collaborazione e la condivisione nell'ideazione, nello sviluppo e nella gestione tra ente politico CNPI ed ente previdenziale EPPI, che dovranno avere un ruolo paritetico, pur nella necessità di distinguere alcuni ruoli e obiettivi.

Per lo sviluppo di idee, per stimolare il dialogo e mantenere aperto un canale comunicativo bidirezionale, il CNPI e l'EPPI dovrebbero chiedere il coinvolgimento del territorio attraverso un coordinamento che interagisca con gli enti centrali fornendo e ricevendo informazioni, costituendo una rete informativa che abbia un suo luogo comune di incontro privilegiato sul web.

Essendo i nostri interlocutori soggetti molto differenti tra loro, ciascuno con la propria attitudine ed abitudine a comunicare, sarà necessario mettere in campo diversi strumenti che utilizzino diversi linguaggi, per cercare di avvicinarci il più possibile a ciascuno di essi.

Per definire il progetto complessivo, analizzeremo quali sono i nostri obiettivi, quale può essere l'organizzazione per raggiungerli, individuando strumenti e risorse tra ciò che esiste ed è attualmente in campo e tra le innumerevoli possibili strade nuove da percorrere.

2) Obiettivi della comunicazione



Il piano di comunicazione dovrebbe proporsi tre obiettivi strategici di medio-lungo termine:

1) Facilitare trasparenza, informazione, partecipazione attiva, affiliazione ed orgoglio di appartenenza degli iscritti verso l'albo:

2) Aumentare il tasso di rilevanza sociale riposizionando la figura del perito industriale in quegli ambiti che gli sono propri, *in primis* la sicurezza.

3) Aumentare dignità e potere negoziale del perito industriale presso centri decisionali politici, economici ed istituzionali.

Nello schema sopra riportato i destinatari della nostra comunicazione sono classificati in base al colore. In colore arancio si identificano i destinatari di comunicazione interna: i Collegi e gli iscritti; costoro sono da considerare i primi destinatari della nostra comunicazione: a loro dobbiamo garantire trasparenza, informazione sulla vita ordinistica e sulla professione, stimolare partecipazione attiva, diffondere opportunità di crescita e sviluppo professionale. Non si può pensare a una comunicazione che abbia il solo scopo di informare gli iscritti sulle diverse novità legislative e tecniche: le fonti, infatti, sono oggi facilmente accessibili e consultabili.

La comunicazione per i collegi e per gli iscritti deve fornire un quadro completo e rappresentativo delle opinioni non dimenticando il nostro imparziale ruolo di tecnici. Si può osare dicendo che questo tipo di comunicazione dovrebbe avere l'obiettivo di essere espressione dell'intera categoria, cioè avvertire nelle sue modalità la convinzione e la determinazione di un messaggio possibilmente condiviso. Una comunicazione quindi non superficiale ma attenta meditata, appropriata, sapiente;

scientificamente ineccepibile. Dunque per questa comunicazione, per così dire, interna deve esserci un riscontro se non addirittura un consenso con il lettore.

In grigio sono indicati i destinatari di comunicazione esterna: le Istituzioni e la politica, gli altri attori del sistema ordinistico, il sistema scolastico e la cosiddetta società civile, ovvero la cittadinanza e gli operatori economici; dobbiamo diventare un interlocutore accreditato e di riferimento per la cittadinanza, per la domanda di professionalità tecniche che la società quotidianamente esprime. Dobbiamo essere capaci di ascoltare, agganciare e conversare con specifiche nicchie di utenza per riposizionare la proposta di valore del perito industriale e sviluppare sempre di più reti di relazioni con altre famiglie professionali e con i vari luoghi politici che trattano le materie tecniche.

Il tutto per rappresentare in modo più adeguato ed efficace le varie declinazioni dell'offerta di valore e servizio del perito industriale, aumentarne la reputazione, la credibilità e il potere negoziale,.

A questa schiera di potenziali lettori ed interlocutori ci rivolgiamo soprattutto per farci conoscere, per promuovere le nostre attività, i nostri saperi e la nostra attività. Da questi interventi noi cerchiamo un riscontro di notorietà, quel riconoscimento sociale della Categoria che spesso è mortificato.

Parlare anche a questi interlocutori vuole dire accrescere anche la nostra responsabilità di attenzione e di preparazione. Farsi conoscere e chiedere di contare mette in gioco anzi tutto noi la nostra rappresentatività e la nostra autorevolezza. Come conquistare allora questi spazi dell'interesse degli altri nei nostri confronti? Con un lavoro sempre attento alle varie vicende e con la formazione che riteniamo indispensabile anche per la nostra classe dirigente.

Tutti gli strumenti di comunicazione vanno pertanto utilizzati e diversificati in base ai bisogni del target di riferimento.

3) Strumenti


Come indicato in precedenza gli strumenti da mettere in campo debbono essere articolati, finalizzati alla massima efficacia sul target di riferimento.

Siti web

E' la base sicura su cui ruota l'intero ecosistema comunicativo.

La parte web informativa, oltre alla necessaria qualità, va aggiornata con quotidiana regolarità

Vista la grande quantità di servizi web che sono già stati implementati, occorre unificare almeno il punto di accesso a questi attraverso un portale unico. Questo portale dovrebbe costituire il punto di riferimento per qualsiasi iscritto, ma anche per qualunque altro soggetto di interesse per la categoria, per trovare le informazioni e gli strumenti che CNPI ed EPPI hanno messo in campo e che sono sintetizzabili nello schema seguente.



Rassegna Stampa Quotidiana

Abbiamo già un servizio quotidiano di rassegna stampa. Tale servizio al momento raggiunge i soli iscritti che ne fanno richiesta tramite email, ma può essere sperimentato un invio massivo con procedura di disiscrizione automatica, mantenendo come già avviene un archivio di consultazione attivo sul portale web.

Newsletter Opificium News 24

Questa newsletter quindicinale fornita dal Gruppo 24 Ore è di carattere squisitamente tecnico e può e deve essere arricchita di contributi predisposti dai Gruppi di Lavoro del CNPI e dell'EPPI, prima di essere veicolata a tutti gli iscritti. Questa funzionalità era ritenuta di particolare interesse quando fu concordata, ma poi non ha ancora avuto, principalmente per nostre responsabilità, lo sviluppo che

avrebbe meritato. Si propone di utilizzarla in maniera sistematica attraverso i contributi dei nostri organi di coordinamento, ma, fin da subito, potrebbe accogliere i contributi pubblicati a nostra cura sulla pagina di Italia Oggi e un estratto degli articoli più significativi della rassegna stampa del periodo.

Rivista Opificium

La rivista cartacea deve rimanere con l'attuale impostazione di contenuti, andando progressivamente a mutare lo stile degli stessi rendendoli più sintetici e più fruibili anche via web.

La produzione della rivista in formato cartaceo potrà continuare per n. 6 uscite, avendo come destinatari gli stakeholders e gli iscritti che ne faranno esplicita richiesta, ipotizzando un numero di 12/15.000 copie stampate. Per tutti gli altri iscritti la rivista sarà disponibile via web su un idoneo sistema di lettura (webreader) mantenendo una analoga impostazione grafica.

Inoltre la rivista in versione cartacea verrà spedita anche ad Uffici Tecnici degli Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni, Aziende Sanitarie ecc.) dei quali disponiamo degli indirizzi ed anche ad altre associazioni di categoria del mondo dell'industria e dell'artigianato. Migliorando la base dati degli indirizzi, si potrebbe arrivare anche alle aziende di livello nazionale/regionale.

Resterà una pubblicazione cartacea di approfondimento per i periti industriali che chiedono ancora di avere un supporto di questo tipo, per gli uffici, le amministrazioni, le associazioni dei consumatori; ma verrà parallelamente predisposta via web con edizioni riservate all'online più ravvicinate.

Giornali e quotidiani on-line Italia Oggi – Class Editore

Abbiamo già rapporti con ItaliaOggi e ne riscontriamo quotidianamente i frutti. Le altre Professioni ci leggono, sanno cosa facciamo, forse anche ci giudicano. Occorre mantenere e anzi rafforzare la nostra presenza sul giornale a prescindere dalle pagine istituzionali. La proposta di Italia Oggi del 18.11.2014 appare interessante anche a coprire interamente i servizi televisivi e multimediali.

Poi potremmo stringere rapporti con *il Sole 24 Ore* e *l'Ansa* in modo ragionato, così da diversificare l'offerta mettendo le testate in competizione, senza rischiare di scomparire dal dibattito politico.

La più recente offerta di Italia Oggi per il 2015, scaturita dopo vari incontri di affinamento delle nostre richieste, prevede:

- 1) Invio di ItaliaOggi in versione digitale, il secondo e ultimo venerdì di ogni mese, escluso agosto a 45.000 iscritti. Totale invii anno: 22
- 2) Invio con ItaliaOggi di 45.000 copie della rivista bimestrale Opificium in versione digitale. Totale invii anno: 6
- 3) Pubblicazione su ItaliaOggi, il secondo e ultimo venerdì del mese (escluso agosto), di una pagina a cura di CNPI/EPPI. I contenuti saranno visionati e approvati dalla direzione del Quotidiano. La pagina sarà disponibile anche nei formati html e pdf sul sito www.italiaoggi.it e

sull'app iPad di ItaliaOggi; il pdf potrà essere ceduto a CNPI/EPPI per usi promozionali. Totale pagine anno: 22

4) Fornitura di servizi televisivi realizzati dall'emittente Class CNBC.

I servizi prevedono:

- Invio in loco di una troupe con giornalista/producer Class CNBC
- Interviste
- Montaggio e realizzazione di un filmato di 2-5 minuti marchiato Class CNBC
- Realizzazione di un file digitale e cessione del filmato e dei relativi diritti ad CNPI

Totale servizi: 10

5) Fornitura di 100 abbonamenti a ItaliaOggi, a scelta tra cartacei o digitali

6) Veicolazione fino a 50.000 copie annue di ItaliaOggi in versione cartacea

La proposta prevede l'aggiunta di altri servizi on-demand. Ricalibrando l'offerta su un aumento dei servizi più interessanti si può immaginare un incremento dell'offerta fino a un massimo del 50% (sempre sostanzialmente inferiore all'esborso sostenuto nel 2014).

Il Sole 24 Ore

Il Gruppo 24 Ore è il principale Gruppo Editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell'informazione economica, finanziaria, giuridica, fiscale, tecnica professionale e culturale.

Il Sistema Sole, attraverso i propri media: Il Sole 24 ORE, Radio24, il .com, l'editoria specializzata, l'agenzia stampa RadioCor e la Business School, vuole accreditarsi come partner di riferimento della categoria, in grado di rispondere alle specifiche esigenze della professione.

In quest'ottica da esso abbiamo ricevuto una proposta di collaborazione a 360° che integri da un lato il nuovo progetto di comunicazione del CNPI-EPPI, volto a dare una migliore visibilità alle loro iniziative e dall'altro la volontà di mettere concretamente a disposizione degli iscritti dei prodotti e/o servizi direttamente fruibili per la professione. Una piattaforma tecnologica documentale, accessibile attraverso un'applicazione web ad accesso riservato.

In funzione di questo obiettivo sono stati identificati una serie di punti attraverso i quali dare sostanza alla partnership:

- Presenza fissa del Gruppo 24 ORE come media partner agli eventi organizzati dal CNPI-Fondazione Opificium-EPPI anche con iniziative co-branded modulate secondo le tematiche di attualità con possibilità di trasmettere la diretta web-streaming sul sito www.ilsole24ore.com;
- Instaurazione di un rapporto diretto tra redazione del Sole ed uffici stampa di CNPI ed EPPI
- Consultazione via internet in esclusiva a tutti gli iscritti del sistema documentale di seguito proposto:

1. TECNICI24

1. MODULO ANTINCENDIO: La normativa, le regole tecniche. le schede procedurali, le risposte ai quesiti dei Comandi dei Vigili del fuoco su attività soggette a controllo, reazione e resistenza al fuoco e progettazione;
 2. MODULO IMPIANTI: Uno strumento operativo e di aggiornamento su tutte le problematiche relative alla progettazione, gestione, manutenzione, messa in funzione, collaudo degli impianti civile e industriali.
2. QUOTIDIANO DELLA CASA EDILIZIA E TERRITORIO

L'informazione quotidiana sulle tematiche:

Architetture e tecnica del progetto, città, appalti ed edilizia privata, bandi di gara di lavori e progettazione, osservatorio leggi regionali, finanziamenti e norme UE, mercato immobiliare, Real estate, arredo design, casa e fisco.

Gli strumenti

La selezione dei più importanti bandi di gara relativi ai lavori e ai servizi di progettazione, i quesiti e le risposte del servizio l'esperto risponde, un servizio online per trovare il mutuo e la rata più conveniente, un software per calcolare l'importo della cedolare secca, la segnalazione delle scadenze dei principali adempimenti fiscali e di sicurezza.

L'offerta necessita di un approfondimento perché recenti esperienze hanno dimostrato che l'offerta di fruizione di un sistema documentale, anche se qualificato, interessa un numero limitato di iscritti; di conseguenza si rischia di sviluppare un accordo complessivamente oneroso che verrà utilizzato da pochi.

OpificiumTV

Tramite la web TV si intende sviluppare quella comunicazione video più informale e meno "patinata" rispetto a quella formale ed istituzionale prevista con Class Editore. Questa comunicazione video si allaccia in maniera sinergica alla diffusione tramite social media. In modo particolare con OpificiumTV si potrà sviluppare un progetto che veda come obiettivo la comunicazione identitaria della figura del perito industriale del presente e del futuro.

Alla WebTV viene affidata, inoltre, la parte di diretta streaming degli eventi organizzati da CNPI-EPPI di rilevanza nazionale.

La partnership di webTV con il Sole 24 Ore consente di veicolare le dirette più importanti sulla home page del Sole 24 Ore.

Social Media

I social network hanno ormai diffusione capillare presso cittadini ed istituzioni, impattando a tutti i livelli su ambiti di vita e lavoro. Noi ci siamo già dotati di una strategia per utilizzare i principali social

network (Facebook, Twitter, LinkedIn). In questo senso un grande banco di prova è stato il Congresso Straordinario. L'attività va però implementata con una figura che se ne occupi giornalmente con l'obiettivo di ascoltare e dialogare con le diverse utenze.

Eventi

L'attività di eventi, convegni è utilizzata normalmente per un duplice obiettivo: agganciare e comunicare con i propri utenti target attuali e potenziali, accreditarsi presso specifiche reti. In ogni caso uno degli obiettivi di fondo e quello di dare visibilità alla categoria. Si tratta di appuntamenti che, se ben focalizzati su temi di grande attualità, possono diventare una vetrina di grande impatto comunicativo.

Al riguardo sarà opportuno differenziare il budget dedicato ad eventi, sino ad oggi usato talvolta per convegni fini a se stessi, prevedendo maggiori eventi pubblici rivolti alla cittadinanza, presenza attiva in manifestazioni e fiere "di settore".

UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE CONDIVISA CNPI-EPPI

L'esperienza di questi anni, nella quale si è condivisa l'attività comunicativa tra il Consiglio Nazionale e l'Ente di Previdenza, rivela come nei temi specifici la Categoria sia effettivamente rappresentata senza la distinzione dovuta ai ruoli istituzionali. Specchio di questa attività sono le pagine su ItaliaOggi e la struttura della rivista che presenta temi di professione perfettamente integrati l'uno con l'altro.

In pratica questo ambito specifico è divenuto uno strumento efficace di lavoro unitario e di condivisione dove in ogni caso non manca il confronto il dibattito e la proposta.

Quello che incoraggia è il risultato che denota una comune sintonia d'intenti.

Lo è stata anche la recente esperienza del congresso straordinario e di tutto il lavoro di preparazione fatto in maniera congiunta dai due organismi. Il contributo e l'impegno unitario ha sancito il successo della manifestazione.

Sulla base di queste esperienze riteniamo di mantenere viva questa collaborazione che in realtà riesce talvolta a superare quelle forme di divisione che non esistono e che talvolta sono verbalizzate.

Abbiamo tutti la necessità di riconoscere l'importanza di questo lavoro insieme ed insieme costruire quotidianamente le ragioni d un rinnovato impegno comune.

Questo lo avvertiamo come esigenza indispensabile dove constatiamo, tra le due realtà, un equilibrio degli interessi.

L'espressione di questo lavoro comune deve prevedere anche una gestione unitaria degli aspetti organizzativi. Se poi verso l'esterno è complicato fornire comunicazioni integrate (difficile pensare a un comunicato congiunto, salvo in occasioni particolari quale è stata quella congressuale) è possibile però restituire l'immagine di una categoria compatta. Messaggio fondamentale anche per la comunicazione interna.

Comunicazione sul territorio

E' indispensabile promuovere una campagna informativa nella scuola secondaria superiore (ultimi due anni) e nelle università, in particolare nelle facoltà di ingegneria (scelte e campionate). Bisogna spiegare la novità della riforma e promuovere il sistema di welfare che accompagna l'esercizio della professione. E' fondamentale far capire le opportunità della scelta di iscriversi a un albo professionale

Comunicati stampa

Il comunicato stampa è uno strumento molto utile ed efficace per veicolare all'esterno i nostri messaggi e quindi diffondere i contenuti tramite giornali, riviste, periodici di settore, agenzie di stampa. Ma non lo usiamo abbastanza, mentre dovremmo essere più presenti soprattutto sui temi sensibili che interessano l'opinione pubblica.

4) Risultanze

Considerati gli obiettivi e gli strumenti che si intendono mettere in campo, nella tabella seguente vengono riportati quali strumenti possono essere utilizzati per ciascun obiettivo.

		OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE						
		Iscritti	Collegi	Istituzioni e Politica	Sistema Ordinistico	Scuola	Operatori Economici	Cittadini
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	Rassegna Stampa	x	x					
	Siti Web	x	x	x	x	x	x	x
	Opificium News 24	x	x					
	Rivista Opificium	x	x	x	x	x	x	
	Italia Oggi – Class Editore	x	x	x	x	x	x	x
	Il Sole 24 Ore	x	x	x	x		x	x
	OpificiumTV	x	x	x	x	x	x	x
	Social Media	x	x	x	x	x	x	x
	Eventi	x	x	x	x	x	x	x

5) Governance della comunicazione

Pare evidente che l'organizzazione della comunicazione di categoria deve essere sviluppata, governata e promossa da strutture il più possibile snelle ed operative, per ottimizzare i costi e soprattutto i tempi di attuazione di ogni singolo progetto.

La situazione attuale

Attualmente esistono diversi tavoli di lavoro in ciascun ente che si occupano del tema comunicazione, in modo particolare in sede di CNPI esiste un Gruppo di Lavoro che coinvolge soggetti provenienti da CNPI, EPPI, Fondazione OPIFICIUM e altri esperti operativi provenienti dal territorio, così come esiste un Comitato Stampa all'interno del CIG di EPPI con analoghe funzioni di indirizzo politico.

A fianco di ciò è stato creato, dal 2009 al 2013 un Coordinamento nazionale della stampa e comunicazione di categoria che si è occupata di tenere i contatti tra territorio ed enti centrali, sviluppando anche attraverso corsi di formazione, alcune figure in grado di collaborare con gli organi centrali nella produzione di contenuti e nello sviluppo di idee sulla comunicazione.

L'organo operativo attualmente in funzione è il Comitato di redazione della rivista Opificium, costituito dai rappresentanti delegati dai due enti e dai consulenti esterni (Breschi, Contessi, Pacelli ed il collega - e giornalista - Ugo Merlo). Il ruolo attuale di questo comitato è quello di ideare, organizzare, ricercare e produrre i materiali che compongono i 6 numeri annuali della rivista Opificium, oltre che coordinare i contenuti delle nostre pagine su Italia Oggi.

La nostra presenza in video ad oggi è stata coordinata dai nostri consulenti, facendo riferimento a ClassTV e anche alla web TV "OpificiumTV".

Possibile evoluzione

Pur non potendo attuarsi immediatamente una politica di unificazione totale di tutti i processi qui evidenziati, riteniamo si debba costituire un GdL unitario di categoria, che veda la presenza di membri delegati da CNPI ed EPPI in numero paritetico, nonché quella di figure che esprimano la rappresentanza dei territori (Il Coordinamento nazionale territoriale). Tale GdL avrà compiti di indirizzo generale sulla politica della comunicazione di categoria e stabilirà gli strumenti che potranno essere resi operativi per attuare questi indirizzi.

Appare evidente che questo GdL unitario debba essere prodromo alla nascita di un ufficio comunicazione unico dei due enti, anche se questo potrà essere concretamente attuabile solo dopo un'eventuale unificazione anche a livello di sedi dei due enti di riferimento.

A fianco di questo gruppo di lavoro, occorre costituire un Comitato di redazione, che dovrebbe, sulle orme di quello attuale, ampliare le sue funzioni, producendo anche i contenuti per tutti gli organi d'informazione.

Occorre inoltre strutturare in modo stabile una Rete Nazionale della Comunicazione che ricalchi il modello del Coordinamento nazionale della stampa, creando il collegamento tra gli enti centrali ed i territori, costituendo localmente dei nodi di diffusione delle informazioni provenienti dal centro e dei bacini di raccolta delle notizie territoriali che potrebbero avere rilevanza nazionale.

Tale organismo può funzionare direttamente attraverso incontri sulla piattaforma di Fondazione Opificium “Opificium e-Academy”, la quale dispone di strumenti per videoconferenze e per dialogare attraverso specifici forum perfettamente adatti allo scopo.

Incontri diretti con i singoli rappresentanti presenti in questa Rete potranno eventualmente essere organizzati annualmente in un momento di riflessione sulla comunicazione.

Monitoraggio e valutazione

Ad oggi non è presente un'attività strutturata di monitoraggio e valutazione della comunicazione. L'unica attività messa in campo è la rassegna stampa quotidiana relativa a tutte le attività. Non vi sono però reportistiche, né dati; non si hanno informazioni su quanti leggono o interagiscono con le newsletter. Non si conosce il numero di colleghi che realmente accedono (e con quale frequenza) al nostro sito e quanti guardano i servizi televisivi. Una situazione forse anacronistica. La disponibilità ed utilizzo di strumenti di monitoraggio ed analisi restituisce infatti una risorsa preziosa e strategica per tarare e migliorare il sistema di comunicazione, e quindi per raggiungere con maggior efficacia gli obiettivi preposti.

Ufficio Stampa

La regia di tutto il sistema comunicazione deve essere gestito da un ufficio stampa in grado di individuare i linguaggi e tessere l'insieme delle relazioni che fanno arrivare a segno i messaggi che si intendono veicolare.

I nostri consulenti svolgono funzioni distinte in quanto ognuno di loro cura aspetti legati al mondo della comunicazione del sistema previdenza, del mondo delle professioni e degli aspetti legati agli eventi e della realizzazione dei vari format .

Attualmente anche per problemi logistici queste figure operano separatamente e quindi risulta difficile avere un coordinamento strutturato e finché non si arriverà a poter realizzare una sede comune tra i due Enti Eppi e CNPI la situazione non può che rimanere quella appena descritta.

L'obiettivo da perseguire è quello di investire su un ufficio stampa coordinato e strutturato con figure responsabili di riferimento in grado di far girare al meglio l'insieme delle iniziative e degli strumenti individuati.

Un ufficio stampa strutturato può inoltre dare visibilità e concretezza ai lavori delle Rete Nazionale della Comunicazione sia sulle testate giornalistiche locali che su quelle di rilevanza nazionale.

Questo rimane un obiettivo primario da perseguire in un ottica di continuo miglioramento del progetto comunicazione EPPI – CNPI.



Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

A.C. 3169

Dossier n° 155 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 ottobre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3169
Titolo:	Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Commissioni competenti:	II Giustizia, IX Trasporti
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

La proposta di legge introduce nel codice penale i reati di **omicidio stradale** e di **lesioni personali stradali**, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente; come nel codice vigente, è **confermata la natura colposa** degli illeciti. La proposta, che si compone di 8 articoli, è stata approvata dal Senato e poi modificata dalle commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Contenuto

L'**articolo 1**, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di **omicidio stradale (articolo 589-bis)** attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

L'omicidio stradale

Anzitutto, per ragioni sistematiche, **viene "spostata" nel nuovo art. 589-bis** la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni) prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.; per coordinamento, all'**art. 3** (comma 1, lett. b), tale fattispecie viene espunta dall'articolo appena citato che riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- con violazione del codice della strada

In particolare, l'**art. 589-bis** punisce con la **reclusione da 8 a 12 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:

- alcool, droga e conducenti professionali

- in stato di **ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro)** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di **sostanze stupefacenti o psicotrope**;
- **in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).

E', invece, punito con la pena della **reclusione da 4 a 10 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:

- in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**;
- **che abbiano superato specifici limiti di velocità** (velocità pari o superiore al doppio

della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).

- **che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano;**
- che abbiano effettuato manovre di **inversione del senso di marcia** in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- che abbiano effettuato **sorpassi azzardati** (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua).

In tali casi **la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà** quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, **sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.**

Aggravanti e attenuanti

La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo (sul presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà).

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel **caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.** Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni.

Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 c.p. vigente (con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni).

L'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'**articolo 589-ter**, il quale reca una specifica circostanza **aggravante** nel **caso in cui il conducente**, responsabile di un omicidio stradale colposo, **si sia dato alla fuga.** In tale ipotesi, la pena è **aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.** Si ricorda che il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone è previsto attualmente dall'art. 189 del Codice della strada (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni). Rispetto a questa fattispecie, quindi, quella di cui all'art. 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale.

L'**articolo 2** della proposta di legge disciplina, con il riformulato **articolo 590-bis c.p.** (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di **lesioni personali stradali** e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli.

Le lesioni personali stradali

Le diverse **fattispecie** del reato di cui all'art. 590-bis, appaiono quasi del tutto **speculari a quelle dell'articolo 589-bis**, che introduce l'omicidio stradale.

Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'art. 589-bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di **lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale** (nell'art. 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro).

L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all'attuale (da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime); è, tuttavia, **eliminata la possibile pena alternativa della multa** da 500 a 2.000 euro in **caso di lesioni stradali gravi** (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno).

L'art. 590-bis sanziona in misura maggiore le **lesioni personali stradali** (le **gravi** con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le **gravissime** con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate **per colpa** da:

- un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di **ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro**, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose**, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze **stupefacenti o psicotrope.**

La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (**lesioni gravi**) e da 2 a 4 anni (**lesioni gravissime**), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall'art. 589-bis per l'omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate:

- dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico

- superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane;
- dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano;
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una **diminuzione di pena fino alla metà** nel caso all'evento lesivo concorra la condotta colposa della vittima.

In ordine al regime di **procedibilità**, il delitto in questione è punibile **a querela** della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 c.p. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel **caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone**. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex art. 590 c.p., quarto comma, è di 5 anni).

Come nell'omicidio stradale, l'**articolo 590-ter** introduce un'ulteriore circostanza **aggravante** in caso di **fuga del conducente** (la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di pena di 3 anni di reclusione) nell'ipotesi di lesioni personali stradali.

Il nuovo **articolo 590-quater**, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis c.p., reca una **disciplina derogatoria** rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di **computo delle circostanze**. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) - rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) **589-ter** (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'art. 589, secondo comma, e omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p., aggravati dalla fuga del conducente), 590, terzo comma (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), **590-bis** (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e **590-ter** (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli articoli 590, terzo comma, e lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis c.p., aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul *quantum* di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Comparazione
delle
circostanze

Le Commissioni di merito hanno soppresso il nuovo articolo del codice penale, introdotto dal Senato, concernente la revoca della patente. Analoga disciplina è stata collocata all'interno del codice della strada.

Il nuovo articolo 590-sexies c.p. riguarda la definizione di strade urbane e extraurbane.

L'**articolo 3** reca **modifiche di coordinamento del codice penale** - conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis - con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.). In particolare:

Disposizioni di
coordinamento
del codice
penale

- viene modificato l'art. 157 c.p., prevedendosi anche per il nuovo reato di **omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione**;
- viene modificato l'art. 582 c.p., aumentando la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione);
- vengono soppressi i riferimenti alle fattispecie "stradali" dell'omicidio colposo (di cui all'art. 589, secondo comma, c.p.) e delle lesioni personali colpose (di cui all'art. 590,

terzo comma c.p.);

- sono abrogate le aggravanti ad effetto speciale previste dall'articolo 589 c.p. e dall'art. 590 (cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe; si tratta infatti di ipotesi ora assorbite dai nuovi artt. 589-bis e 590-bis).

L'**articolo 4** della proposta di legge reca **modifiche al codice di procedura penale**, in materia di **operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici**. In particolare, la disposizione inserisce fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale (art. 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis c.p.) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).

Perizie coattive

Con una modifica dell'**art. 359 c.p.p.** è inoltre previsto che il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi descrittivi o ogni altra operazione tecnica in relazione ai delitti di omicidio e lesioni stradali debba avvalersi di **esperti nella ricostruzione di incidenti stradali**, iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali.

L'intervento sull'**art. 359-bis c.p.p.** (consulenti tecnici del PM), con l'inserimento del nuovo **comma 3-bis**, consente che nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, **il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM**; quando, infatti, il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini - il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore.

L'**articolo 5** della proposta di legge reca **modifiche di coordinamento del codice di procedura penale**, volte a:

Disposizioni di coordinamento del c.p.p.

- prevedere l'**arresto obbligatorio in flagranza** per il delitto di "omicidio colposo stradale" di cui all'art. 589-bis del codice penale;
- prevedere l'**arresto facoltativo in flagranza** per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis del codice penale;
- aggiungere i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la **proroga del termine di durata delle indagini preliminari**;
- consentire, anche per l'omicidio stradale, che la **richiesta di rinvio a giudizio** venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini e che **tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso** non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
- disciplinare la **citazione diretta a giudizio** davanti al tribunale in composizione monocratica;
- inserire le lesioni personali stradali tra i reati per cui il PM esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, disponendo che il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e che la data di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio debba essere fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto stesso.

Altre **disposizioni di coordinamento** (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.

L'**articolo 6** interviene sull'**articolo 222** del [D.Lgs. 285/1992 \(Codice della strada\)](#) in materia di **sanzioni amministrative accessorie** all'accertamento di reati. La riforma stabilisce che alla **condanna** (o al patteggiamento) **per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali**, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la **revoca della patente** di guida; la revoca consegue anche quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, entro 15 giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei

Disposizioni di coordinamento del Codice della strada

confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

All'art. 222 sono inoltre aggiunti due commi (3-bis e 3-ter) sulla revoca della patente. Il *comma 3-bis* stabilisce che, nel caso di revoca della patente per omicidio stradale (esclusa l'ipotesi base del primo comma dell'art. 589-bis, c.p.), **l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca** (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). Il termine è elevato a **20 anni**:

- se il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica, media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, Codice della strada);
- se il soggetto sia stato condannato per guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 187, commi 1 e 1-bis, Codice della strada).

Il termine è ulteriormente aumentato fino a **30 anni** nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti dall'art. 189 del Codice della strada.

Il *comma 3-ter* prevede, poi, nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis, primo comma, c.p., e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.), che **l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca**. Tale termine è **raddoppiato** nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i citati reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis (*v. ante*). Il termine è ulteriormente aumentato sino a **12 anni** nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Per coordinamento viene modificato anche il contenuto dell'art. 219 del Codice della strada.

La stessa disposizione interviene poi sull'**articolo 223**, comma 2, del Codice della strada, inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il **ritiro della patente** di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'art. 223 è integrato con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

L'**articolo 7** della proposta di legge sopprime parte dell'art. 4, comma 1, lettera a), del [D.Lgs. 274 del 2000](#) (*Competenza penale del giudice di pace*), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico).

Modifiche alla competenza del giudice di pace penale

L'**articolo 8** infine dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento penale", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Potrebbe valutarsi il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla proposta di legge alla luce del canone generale di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., così come enucleato dalla Corte costituzionale.

In particolare rileva l'entità dei **limiti minimi di pena** previsti dal provvedimento per il nuovo reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p. Il minimo rimane pari a due anni nell'ipotesi generale di violazione del codice della strada ma viene stabilito in alcune ipotesi in **otto o quattro anni** di reclusione (a seconda dei casi). Risulta quindi significativamente superiore a quello previsto, ad esempio, per fattispecie non dissimili relative alla violazione di altre regole di condotta, come l'omicidio colposo commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro previsto dal vigente art. 589 (limite minimo **due anni**) o quello commesso con colpa medica grave, per cui viene in considerazione la fattispecie generale dell'omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. (limite minimo di pena di **sei mesi**). Analoga considerazione può essere fatta per le lesioni personali stradali (art. 590-bis) rispetto alle lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.

Sul punto, la Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il principio di proporzione tra illecito e sanzione, quale ulteriore **implicazione della ragionevolezza**, capace di spostare il sindacato sull'equilibrio interno alla fattispecie.

Per la Corte, con riguardo al principio di uguaglianza, «le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato (...) soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (sentenza n. 409 del 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione comminata dall'art. 8, comma 2, della l. n. 772 del 1972, concernente il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, ritenendo la stessa irragionevolmente più grave di un altro reato – quello di "mancanza alla chiamata" di cui all'art. 151 c.p.m.p. – omologo per contenuto di disvalore oggettivo e soggettivo, e per di più non qualificato da specifica, apprezzabile motivazione).

Restando alle decisioni di accoglimento, ulteriori puntualizzazioni sul principio di proporzionalità sono state svolte dalla Corte nella sentenza n. 391 del 1994, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del minimo edittale previsto per la fattispecie di oltraggio (art. 341 c.p.): la decisione, infatti, pur confermando il principio secondo cui **appartiene alla discrezionalità del legislatore e non alla Corte la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale**, richiama il proprio compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e segnatamente soddisfi al principio di proporzionalità» (rilevante, nel caso di specie, per rilevare la irragionevole sproporzione del minimo edittale nei casi più lievi di oltraggio, anche in base al raffronto con il reato di ingiuria, previsto all'art. 594 c.p.).




Il rilievo autonomo del principio di proporzionalità – rilevante in materia penale soprattutto alla luce della finalità rieducativa della pena, ma riferibile anche alle sanzioni amministrative (si vedano le sentenze n. 186 del 2011 e n. 252 del 2012) – trova conferma sia nella giurisprudenza della Corte EDU (e della stessa Corte di giustizia), sia, soprattutto, nell'**art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, in cui si stabilisce che "L'intensità delle pene non deve essere sproporzionata rispetto al reato".

Nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, imperniato sul principio di proporzionalità e sull'equilibrio interno alla fattispecie, ha un'**importanza decisiva la individuazione del tertium comparationis**, per il suo rilievo circa la sperequazione sanzionatoria e per individuare con esattezza l'eventuale disciplina da estendere – ove possibile - per ridurre lo squilibrio sanzionatorio (ad esempio, estensione di una circostanza attenuante prevista per l'ipotesi analoga o più grave: sentenza n. 68 del 2012; estensione della pena edittale prevista per la disposizione utilizzata in chiave comparativa, come affermato con la sentenza n. 409 del 1989; solo nel caso della sentenza n. 341 del 1994 si è provveduto a dichiarare l'illegittimità del solo minimo edittale dell'art. 341 c.p., senza indicare altra sanzione, e facendo "rivivere", anche per l'oltraggio, il limite minimo previsto nel codice penale). La Corte ha infatti chiarito di non poter procedere a un nuovo assetto delle sanzioni penali, anche a fronte di sperequazioni sanzionatorie evidenti, «in assenza di **precisi punti di riferimento che possano condurre a situazioni costituzionalmente obbligate**» (sentenza n. 22 del 2007, con la quale sono state dichiarate inammissibili diverse questioni concernenti la pretesa irragionevolezza, specie sotto il profilo del principio di proporzione, delle fattispecie penali rispettivamente previste nel comma 5-ter, e comma 5-quinquies dell'[art. 14 del d. lgs. n. 286 del 1998](#), TU immigrazione).

L'orientamento è stato ribadito dalla **sentenza n. 81 del 2014** che ha considerato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento anche all'art. 3 Cost., dell'art. 31 della legge n. 646 del 1982 (parzialmente trasfuso nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui prevede, per il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, la pena minima di due anni di reclusione e di euro 10.329 di multa, nonché la confisca obbligatoria del bene acquistato o del corrispettivo dell'alienazione. In termini analoghi v. anche la sentenza **n. 139 del 2014** che ha escluso la violazione del principio di uguaglianza in riferimento al trattamento sanzionatorio previsto

per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro e di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro-sostituto di imposta.

Proprio con riguardo alle infrazioni stradali, la Corte ha anche di recente sottolineato (sentenza n. **198 del 2015**) che, «sempre per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto deve muovere dalla considerazione per cui le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, «il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione» (sentenza n. 81 del 2014 e in precedenza, ex multis, sentenze n. 68 del 2012, n. 273 e n. 47 del 2010)» .


cost155	Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi - Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi - Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Fondazione Opificium

Progetto di realizzazione del Centro Studi

Roma, 13 ottobre 2015



Indice

1. Premessa.....	2
2. Mission e obiettivi del Centro Studi.....	3
3. Le linee di attività del Centro Studi.....	5
3.1. Attività di ricerca e analisi.....	5
3.2. Attività di supporto tecnico operativo al CNPI.....	6
3.3. Contributo alle attività di servizio ai Collegi e agli iscritti.....	7
3.4. Attività di comunicazione.....	8
4. I temi da presidiare.....	10
5. Il Piano di lavoro 2015-2018.....	12
5.1. Osservatorio sulla professione.....	13
5.2. La riforma della professione.....	13
5.3. Progetto università e percorsi equivalenti.....	14
5.4. Formazione continua.....	15
5.5. Comunicazione.....	15
5.6. Start up del Centro Studi.....	16
5.7. Varie.....	16
6. Tempi di attuazione e modalità organizzative.....	18

1. Premessa

Il testo che segue ha l'obiettivo di definire il **progetto di realizzazione del Centro Studi della Fondazione Opificium**. La nuova struttura, nata su iniziativa del CNPI, dovrà avere, come espressamente indicato nel progetto costitutivo, finalità di ricerca, analisi, confronto e approfondimento delle tematiche inerenti la professione, e fungerà come organo di consulenza tecnica, al Consiglio ed ai suoi organi.

La scelta di dotarsi di un Centro Studi nasce in un momento di profonda trasformazione per la categoria, in cui si moltiplicano le esigenze di conoscenza e approfondimento interne, e al tempo stesso cresce l'urgenza di dare concreta attuazione al Programma dell'attuale Consiglio come individuato nel Congresso Straordinario di novembre 2014.

La crescita della qualità professionale degli iscritti, derivante anche dalle prospettive di evoluzione della normativa nazionale ed europea, da attuarsi in via prioritaria tramite l'innalzamento del livello di istruzione per l'accesso alla professione, rappresenta da questo punto di vista un obiettivo centrale, la cui attuazione, ricca di opportunità e non priva di criticità, impegnerà per i prossimi anni la categoria. Le implicazioni connesse a tale scelta, in termini di ridefinizione dell'identità e dell'immagine, comunicazione, percorsi formativi, potenziali nuovi mercati, composizione anagrafica e professionale degli iscritti, sono da questo punto di vista molteplici, pertanto è necessario che il percorso intrapreso trovi in un soggetto, quale può essere il Centro Studi, uno strumento di accompagnamento, di monitoraggio degli umori interni, di supporto alle scelte da compiere, di orientamento e supporto.

Il progetto che segue si articola in diverse sezioni e mira a:

- ✓ Inquadrare innanzitutto la **mission e gli obiettivi** di lungo periodo del centro studi alla luce degli attuali scenari di trasformazione della categoria
- ✓ Delineare il quadro delle **potenziali attività** che il centro studi può realizzare, sulla base di una logica di "servizio" alla categoria, ai suoi iscritti e ai suoi organi decisionali
- ✓ Mappare le **aree di interesse conoscitivo ed operativo** del centro studi, i temi da presidiare, e su cui questo dovrà contribuire a creare un bagaglio di conoscenze e informazioni condivise
- ✓ Proporre un **Piano di attività dettagliato** per il primo triennio di operatività della struttura e le relative **modalità operative**

2. Mission e obiettivi del Centro Studi

Il “neonato” Centro Studi della Fondazione Opificium, avrà come sua principale mission quella di **supportare la categoria e i suoi vertici nel processo di rinnovamento che si accingono ad intraprendere**, fornendo un contributo conoscitivo ed operativo che sia puntuale e congiunturale, ma al tempo stesso che non perda mai di vista l’orizzonte di lungo periodo entro cui si colloca. E’ necessario pertanto che le diverse attività poste in essere siano orientate a **favorire lo sviluppo di una cultura professionale e di categoria nuova**, che metta a valore i tanti elementi comuni esistenti, ma al tempo stesso sappia sfruttare le differenze che da sempre la connotano come elemento di crescita e non di regressione.

Sarà innanzitutto compito del Centro Studi favorire un processo di **rinnovamento identitario**, che passa in primo luogo per una maggiore **presa di consapevolezza** delle criticità e delle sfide che la categoria si trova ad affrontare, dei passaggi importanti che l’attendono nell’immediato futuro, e degli obiettivi finali che questa si prefigge di raggiungere. In quest’ottica, sarà importante favorire quanto più possibile accumulazione e scambio di conoscenza tra le tante componenti, ma anche supportare quel **lavoro di ricucitura tra le diverse “aree di frizione” attualmente esistenti** (per condizione professionale, livelli di istruzione, età, specializzazione, etc), mai come in questo momento necessario, anche sfruttando il valore di **contaminazione culturale** che alcuni dei segmenti oggi minoritari, ma in prospettiva sempre più centrali, possono giocare.

In secondo luogo, sarà obiettivo centrale il **rafforzamento di quella dimensione comunitaria, “di categoria”**, che richiede un’attenzione particolare proprio in virtù del passaggio epocale che la professione si appresta a compiere. **Favorire lo scambio di informazioni, esperienze, progettualità tra centro e periferia**, ma anche e soprattutto tra **le diverse articolazioni territoriali**, così come supportare, con una rinnovata logica “di servizio”, la creazione di **nuovi luoghi e spazi di confronto**, anche virtuali, in cui la **comunità professionale possa ritrovarsi**, rappresentano degli obiettivi prioritari.

In terzo luogo, sarà costante attenzione dell’attività del Centro Studi, quella di promuovere, con ogni mezzo e forma, una maggiore **riconoscibilità sociale ed economica** della professione. Una riconoscibilità che se da un lato ha come suo presupposto il rafforzamento della dimensione identitaria interna, dall’altro necessita sempre più di un’azione capillare e organizzata finalizzata a dare visibilità alla categoria ed ai suoi organi, tramite contenuti e strumenti nuovi, ma anche attraverso un’attività di **networking** che vada oltre i suoi confini tradizionali.

In questo quadro di riferimento di lungo periodo, il Centro studi si inquadra come uno **strumento operativo e flessibile** che ha pertanto come suo obiettivo primario quello di **stimolare e accompagnare il processo di evoluzione in atto nella categoria**, supportando in modo propositivo il Consiglio ed i suoi organi, nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di governo della categoria. In particolare, il Centro Studi dovrà:

- ✓ **fornire gli strumenti conoscitivi** necessari all'elaborazione delle strategie di governo della categoria, attraverso un'attività di analisi e ricerca che toccherà di volta in volta gli ambiti ritenuti di maggiore centralità: dall'analisi della categoria, dei suoi profili e dell'evoluzione, a quella del mercato, e dei suoi scenari di sviluppo futuri; dal monitoraggio della normativa nazionale ed europea sui temi di interesse della professione, alla realizzazione di approfondimenti su tematiche e aspetti (la formazione, la sicurezza, etc) considerati di rilevanza centrale
- ✓ **supportare operativamente gli organi di governo** nell'elaborazione e l'attuazione delle decisioni prese, sia attraverso un contributo originale e autonomo all'attività di ideazione e progettazione delle iniziative intraprese o da intraprendere, sia attraverso il supporto operativo nella definizione degli strumenti necessari (protocolli, linee guide, etc),
- ✓ **contribuire alla realizzazione di alcune attività di servizio agli iscritti e ai collegi territoriali**, in particolare per quanto riguarda le attività di formazione continua, di informazione e scambio di esperienze tra gli iscritti e le diverse realtà territoriali,
- ✓ **supportare le attività di comunicazione**, al fine di favorire una maggiore visibilità e riconoscibilità della categoria, attraverso la produzione di contenuti dedicati (dossier, comunicati stampa, etc), la realizzazione di iniziative di comunicazione ma anche e soprattutto proiettando l'orizzonte relazionale della categoria su nuovi ambiti.

Va inoltre sottolineato come la caratteristica centrale dell'attività del Centro Studi, sarà la forte **integrazione fra l'attività di conoscenza, progettuale-operativa, di servizio e di comunicazione**, così garantendo la massima valorizzazione delle azioni poste in essere, e delle relative risorse. Il sito della Fondazione Opificium sarà da questo punto di vista il veicolo che garantirà il raccordo tra le diverse aree di attività, e lo strumento entro cui far confluire tutti i materiali prodotti ad uso del Consiglio, dei territori e degli iscritti.

3. Le linee di attività del Centro Studi

Le linee di attività del Centro Studi, coerentemente con gli obiettivi indicati, potranno essere articolate come segue:

- ✓ Attività di ricerca e analisi
- ✓ Attività di supporto tecnico – operativo al CNPI
- ✓ Attività di servizio ai Collegi e agli iscritti
- ✓ Attività di supporto alla comunicazione

All'interno di ciascuna area verranno indicate in via del tutto esemplificativa, ma non esaustiva, le singole linee di attività che potranno essere attivate, con l'avvertenza tuttavia che in alcuni casi il confine tra aree di attività può risultare labile, e non sempre immediata o definitiva l'attribuzione ad una linea di lavoro piuttosto che all'altra.



3.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E ANALISI

L'attività di ricerca e analisi rappresenta la funzione "core" del Centro Studi, quella più "fondazionale", ed è finalizzata a produrre un patrimonio di conoscenze e saperi proprio della categoria. Le attività verranno annualmente programmate sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio e delle proposte di approfondimento tematico Centro Studi. Gran parte delle analisi e degli studi confluirà nel sito della Fondazione Opificium, e rappresenterà un patrimonio di conoscenze, approfondimento, e aggiornamento fruibile da tutti gli iscritti.

Tra le attività che rientrano nell'ambito dell'area funzionale Ricerca e Analisi vi sono, a titolo esemplificativo:

- ✓ **Individuazione, monitoraggio e acquisizione di fonti documentali e banche dati**, al fine di costituire una base conoscitiva, documentale e statistica, che possa essere aggiornata ed implementata nel tempo. Si fa riferimento non solo al monitoraggio e all'acquisizione della produzione normativa, nazionale ed europea, che interessa la professione, ma anche all'acquisizione delle principali banche dati (Istat, Isfol, Unioncamere, Almalaurea, Ministero Istruzione, etc) e dei principali studi e pubblicazioni prodotte da soggetti di ricerca (Italia Lavoro, Isfol, etc) in tema di professioni e sui temi di interesse della categoria
- ✓ **Sistematizzazione e arricchimento delle banche dati di categoria** (quella afferente all'Albo Unico e alla piattaforma e-Academy) ed **elaborazioni statistiche** al fine di attività di analisi e di monitoraggio. La disponibilità di dati di categoria rappresenta una base preziosa ed indispensabile di analisi che deve essere gestita per l'implementazione delle politiche
- ✓ **Realizzazione dell'Osservatorio sulla professione**, uno strumento di analisi di tipo quali-quantitativo che ha l'obiettivo, a partire dalle banche dati ufficiali e da indagini ad hoc presso gli iscritti, di monitorare l'andamento della professione, e di approfondire di volta in volta, tramite indagini campionarie, i principali temi di interesse professionale. Rientrano nell'ambito dei possibili campi di analisi anche la realizzazione di approfondimenti territoriali, finalizzati ad evidenziare le caratteristiche e le specificità, nonché le migliori esperienze individuate, **dell'organizzazione della professione a livello territoriale**, favorendo quei meccanismi di trasferimento di esperienze e condivisione di informazioni, che devono essere sviluppati a livello di categoria
- ✓ **Approfondimenti tematici specifici**, che potranno riguardare, a seconda delle esigenze, la formazione tecnica, la sicurezza, gli scenari di mercato, ma anche tematiche più specificamente tecniche su cui il CNPI voglia promuovere specifiche attività di comunicazione. Tali approfondimenti potranno essere realizzati a partire dalla documentazione esistente, analisi statistiche ed eventuali indagini ad hoc
- ✓ **Analisi di impatto economico e fiscale di provvedimenti amministrativi o proposte di legge** di rilevanza per la categoria. Il Centro Studi si potrà dotare di un modello di impatto che consenta di produrre stime ad hoc per la misurazione degli effetti fiscali ed economici, e dei costi a carico dello Stato, di provvedimenti di legge a favore della categoria
- ✓ Organizzazione di **focus group, workshop** ristretti, finalizzati all'approfondimento di singole tematiche di interesse per la categoria (da quelle di tipo tecnico, agli aspetti relativi le trasformazioni demografiche interne)
- ✓ **Individuazione di fonti di finanziamento proprie**, tramite la partecipazione a bandi Nazionali ed Europei di ricerca

3.2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL CNPI

L'attività di supporto tecnico ed operativo al CNPI verrà di volta in volta calibrata a seconda delle esigenze che si presenteranno. L'obiettivo è di fornire tramite l'attività del Centro Studi, una sorta di segreteria tecnica di riferimento per il CNPI, che svolga attività di "istruttoria" rispetto alle tematiche che si presenteranno sul tavolo, di supporto alla progettazione degli interventi, di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, di supporto alla definizione degli strumenti operativi (circolari, pareri, etc). Le attività verranno programmate su base annuale, e con riferimento ai principali progetti di categoria.

Rientrano tra le attività di supporto tecnico operativo al CNPI, a titolo esemplificativo:

- ✓ **Supporto alla definizione di Progetti di rilevanza strategica** per la categoria (Università e percorsi equivalenti, Formazione continua, Riforma professione, etc): tale attività può concretizzarsi nella produzione di Note, Documenti, o nella definizione di **Piani di azione**, che diano visione strategica all'insieme delle iniziative da attuare
- ✓ **Monitoraggio dello stato di avanzamento** dei principali progetti di categoria in corso e valutazione dei risultati e dell'impatto
- ✓ **Monitoraggio della normativa**, di indagini conoscitive in atto, pareri, e altri fonti normative, di interesse per la professione
- ✓ **Redazione** di brevi note, Dossier di documentazione ad uso del CNPI , sulle tematiche di interesse
- ✓ **Supporto operativo** nella tenuta dei rapporti con le istituzioni e con altri soggetti referenti, nella predisposizione e gestione di accordi con soggetti terzi (Università, fornitori, etc)

3.3. *CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO AI COLLEGI E AGLI ISCRITTI*

Rientrano tra le funzioni del Centro Studi anche quelle specificamente dedicate a supportare le iniziative direttamente a favore degli iscritti e dei Collegi realizzate sia dalla Fondazione Opificium che dal CNPI, e finalizzate a favorire l'evoluzione del rapporto tra Consiglio e professionisti verso una logica sempre più di "servizio" e di supporto fattivo al professionista. Ovviamente tale attività va di pari passo con il ripensamento delle logiche comunicative, e in particolare con l'adozione di strumenti (il sito in primis) che siano di immediata fruibilità da parte degli iscritti, e soprattutto funzionali a soddisfare il fabbisogno di aggiornamento, informazione e supporto che questi presentano, sul modello della piattaforma e-Academy, che costituisce al momento lo strumento principale di comunicazione ed erogazione di servizi diretta agli iscritti.

Tra le attività che rientrano in tale ambito, vi sono:

- ✓ **Mappatura dei fabbisogni degli iscritti e dei consiglieri**, in particolare in tema di informazione, formazione e sostegno alle attività professionali e **valutazione del livello di gradimento, in una logica di customer care**, dei servizi erogati, per una loro migliore implementazione

- ✓ **Supporto alla progettazione** delle attività di formazione continua degli iscritti e dei referenti territoriali erogate direttamente da Opificium, **monitoraggio e valutazione delle stesse**, tramite analisi dei fabbisogni dei professionisti, individuazione delle aree tematiche di interesse della professione, e supporto operativo alla selezione e sottoscrizione di accordi con enti/strutture che erogano formazione
- ✓ **Progettazione e organizzazione di attività di networking** finalizzate a sviluppare la relazionalità tra i professionisti e i propri potenziali interlocutori: sistema di imprese, professionisti appartenenti a famiglie diverse, potenziali clienti, istituzioni, fornitori. Stesso tipo di attività può essere ipotizzato con riferimento ai consiglieri territoriali, al fine di favorire lo sviluppo di logiche di relazionalità a livello locale (con le Università, le istituzioni, gli altri Ordini professionali, etc) che possano risultare utili ai fini dell'attuazione dei progetti di categoria
- ✓ **Progettazione e organizzazione di eventi informativi e formativi**, come workshop, seminari a porte chiuse, meeting, sia a livello centrale che territoriale finalizzati a sensibilizzare i consiglieri territoriali o i loro referenti, o singole categorie di iscritti sui progetti della categoria (soprattutto laddove sia necessario attivare le risorse territoriali)
- ✓ **Divulgazione** dei materiali di ricerca, prodotti dal Centro Studi e dalle Commissioni Tecniche, del materiale di documentazione di interesse della categoria, ed organizzazione dello stesso per aree tematiche
- ✓ **Individuazione di nuovi ambiti di servizio** agli iscritti da sviluppare, sulla base dei risultati dell'indagine sui fabbisogni della categoria (convenzioni, polizze, banche dati su bandi e strumenti di finanziamento, banche dati su reti professionali, etc)

3.4. **ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**

Il Centro Studi svolgerà anche una specifica attività di comunicazione, che avrà una duplice finalità: da un lato, di contribuire al rinnovamento di categoria e alla promozione della sua riconoscibilità e reputazione sociale; dall'altro lato di promuovere il Centro Studi della Fondazione Opificium quale nuovo organismo in grado di fornire un proprio contributo originale e riconoscibile sui temi specifici della professione, e su quelli di tipo sociale ed economico di interesse per la categoria. Da questo punto di vista, a fianco ad una attività che sarà essenzialmente "di supporto" alla vera e propria comunicazione, tramite la predisposizione di contenuti originali utilizzabili a tal fine, è obiettivo del Centro Studi anche l'attivazione di un network relazionale, che consenta alla categoria di divenire riconosciuta prima ancora che presso l'opinione pubblica, presso i suoi principali stakeholders ed interlocutori di riferimento.

Rientrano per tanto tra le attività di comunicazione:

- ✓ **Supporto alla definizione delle strategie di comunicazione della categoria**, tramite contributo alla progettazione di piani/campagne di comunicazione, e all'individuazione dei contenuti da veicolare a tal fine

- ✓ **Produzione di contenuti destinati alla comunicazione pubblica**, quali note stampa, comunicati su temi di rilevanza per la categoria (la formazione tecnica, la sicurezza, il lavoro professionale, etc)
- ✓ **Individuazione di nuovi possibili soggetti** (Centri di ricerca, FabLab, Dipartimenti Universitari, etc) con cui attivare partnership funzionali allo sviluppo del progetto di categoria, sia a livello nazionale che locale
- ✓ **Scouting dei media (format televisivi, radiofonici, o stampa specializzata)** presso cui attivare iniziative di sensibilizzazione e comunicazione mirate a far conoscere il lavoro dei periti e le opportunità occupazionali che la professione offre
- ✓ La **creazione di una rete relazionale** con i principali centri studi che si occupano delle tematiche di interesse della categoria, i Centri Studi dei principali Ordini professionali, le Università e alcuni enti di rilevanza pubblica (Isfol, Istat, Italia Lavoro, Censis) tramite la partecipazione a convegni, il coinvolgimento in iniziative della Fondazione o del CNPI, l'avvio di relazioni di tipo collaborativo
- ✓ **Progettazione e organizzazione di campagne promozionali di orientamento e "reclutamento"** presso la platea dei potenziali futuri iscritti, da attivare presso le scuole secondarie e presso le università, o in altri contesti (job fair, ad esempio)
- ✓ **Contributo all'individuazione dei temi e alla produzione di testi** per la rivista della Fondazione.

4. I temi da presidiare

Le linee di attività consentono di articolare il lavoro del Centro Studi secondo una logica di tipo funzionale, guardando alla finalità ultima del tipo di attività svolta. Queste tuttavia, saranno orientate a sviluppare le **tematiche che più risultano di interesse per la categoria**, nell'attuale fase storica che questa sta vivendo.

Tra i principali temi che il Centro Studi presidierà, vi saranno:

- ✓ **Identità e profili evolutivi della categoria:** in uno scenario di profondo cambiamento come l'attuale, la conoscenza della categoria, delle sue articolazioni, composizioni anagrafiche e professionali, assume una rilevanza strategica, per orientare le politiche e gli interventi sulle molteplici dimensioni di interesse degli iscritti. Da questo punto di vista, l'**Osservatorio sulla professione**, costituirà lo strumento di riferimento, e tramite un mix di metodologie (analisi desk e indagine presso gli iscritti con piattaforma CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) consentirà di monitorare a cadenza annuale l'andamento delle iscrizioni e l'evoluzione della composizione socio-anagrafica degli iscritti, nonché di approfondire tutti i temi di interesse dei professionisti: l'organizzazione dell'attività professionale, specializzazioni e mercati di riferimento, i modelli organizzativi, l'accesso alla professione, il fabbisogno di informazione e aggiornamento, la domanda di welfare, le modalità di comunicazione con gli Enti di governo della categoria. Tramite l'Osservatorio sarà inoltre possibile fruire di dati e informazioni articolate su base provinciale, finalizzate a supportare le scelte del Consiglio rispetto all'attuazione di interventi mirati sul territorio, l'avvio di progetti pilota, e altro
- ✓ **La formazione continua:** tra gli obiettivi prioritari del Centro Studi, vi è il supporto all'attuazione del sistema di formazione continua per gli iscritti, che come noto prevede al momento rilevanti implicazioni operative per la Fondazione Opificium. In questo quadro, il lavoro del Centro Studi potrà riguardare molteplici aspetti, in una logica di supporto "all'attuazione del sistema di formazione continua", che vanno dal sostegno alla progettazione delle attività di formazione, fino al monitoraggio del sistema di formazione continua
- ✓ **L'innalzamento del livello di istruzione degli iscritti:** il tema dell'innalzamento del livello di istruzione degli iscritti attuali e del futuro accesso/reclutamento dei laureati triennali o di quanti escono da percorsi formativi equivalenti rappresenta il cuore del progetto di categoria e la mission dell'attuale Consiglio. In quest'ottica, sarà obiettivo prioritario del Centro Studi supportare la declinazione delle scelte congressuali in linee operative d'azione, tramite un contributo progettuale ed operativo rilevante, sia per quanto riguarda la definizione di accordi con le Università per la definizione di percorsi di laurea tarati sulle esigenze degli iscritti, sia – soprattutto – per la progettazione di una strategia di azione destinata a reclutare i futuri iscritti. Per quanto gli sforzi attuali siano principalmente concentrati sull'offrire nel più breve tempo possibile l'opportunità di un percorso di laurea a chi già esercita la professione, lo sguardo al

futuro e la voglia di “andare oltre” impone di mettere in campo fin d’ora le giuste azioni per l’avvio di una campagna di reclutamento e di acquisizione di nuove leve, che non sarà facile, ma che tuttavia sarà decisiva per dare un futuro alla categoria. Il ricambio generazionale e professionale è oggi un tema inaggirabile (gli iscritti con meno di 35 anni sono solo il 13,1%), e sebbene non risulti tra le priorità dichiarate, è un passaggio ineludibile, che implica una riflessione profonda in termini di strategie, comunicazione, linguaggi

- ✓ **Il quadro normativo, nazionale ed europeo:** la complessità e la non chiara evoluzione del quadro normativo, sia nazionale che europeo, con l’indagine conoscitiva del Dipartimento delle Politiche Comunitarie e il possibile processo di superamento delle sovrapposizioni di competenze, richiede una vigilanza costante sulla normativa e gli atti attuativi della stessa (note, pareri, delibere, etc).
- ✓ **Gli scenari di mercato:** monitorare lo scenario in cui si colloca l’attività professionale del perito in un momento critico come l’attuale è importante non solo per indirizzare gli interventi formativi in direzione di quegli ambiti di servizi potenzialmente più in crescita nei prossimi anni, ma anche per supportare eventuali iniziative di categoria finalizzate all’attribuzione di nuove competenze. Tale tema verrà analizzato sia attraverso studi di approfondimento settoriali, che tramite indagini ad hoc rivolte agli iscritti. Utile a questo fine sarà anche la realizzazione di approfondimenti tecnici su determinate materie, innovazioni fiscali e normative, e tutti quegli aspetti destinati ad influenzare i mercati di riferimento degli iscritti
- ✓ **L’immagine di categoria:** la scarsa riconoscibilità sociale della figura del perito industriale costituisce da sempre una delle principali problematiche con cui la categoria si è dovuta confrontare, e destinata ad esserlo ancora di più in un momento quale l’attuale in cui stanno venendo meno alcuni riferimenti identitari primari (il percorso di formazione tecnica tradizionale su tutti) e ne devono essere individuati di nuovi. Veicolare un’immagine della professione, che sia attuale, e soprattutto in linea con le trasformazioni che la stanno investendo, promuoverla verso i futuri segmenti professionali, implica un lavoro di analisi (della percezione, dei punti di forza, di debolezza, delle potenzialità, etc) che sarà centrale nella definizione delle strategie di comunicazione della categoria nei prossimi anni

A fianco ai temi che riguardano più specificatamente la categoria, e i suoi progetti di crescita, ve nel sono altri, da sempre “terreno di presidio” dei periti industriali, che non devono essere abbandonati. Da questo punto di vista **la sicurezza**, in tutte le sue molteplici e nuove declinazioni (del lavoro, del territorio, domestica, etc), **la conoscenza tecnica**, il valore delle **competenze intermedie**, il mercato del lavoro delle professioni tecnico ingegneristiche, sono tematiche di interesse e rilevanza sociale, che il Centro Studi dovrà presidiare, anche e soprattutto con l’obiettivo di accrescere l’immagine e la reputazione di categoria.

5. Il Piano di lavoro 2015-2018

La programmazione delle attività per il triennio 2015-2018 è stata impostata sulla base delle Linee programmatiche che l'attuale Consigliatura si è data e sulla rilevanza strategica di alcuni progetti. Da questo punto di vista, le attività che il Centro Studi potrà in essere saranno fortemente condizionate dall'esigenza di fornire un **supporto tecnico operativo al CNPI**, per garantire l'attuazione delle linee strategiche e il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, si reputa di fondamentale importanza il contributo che potrà essere dato per la realizzazione del **Progetto Università** nella parte che riguarda i futuri iscritti (i laureati triennali o i diplomati nei percorsi formativi equivalenti), sia in termini progettuali, con la definizione di un vero e proprio **Piano delle azioni** che dovranno essere messe in cantiere, sia in termini di concreta attuazione.

Saranno oggetto di analisi anche la **riforma della professione**, che costituirà un tema di costante confronto per il Centro Studi, sia per quanto riguarda il tema degli accessi che di tutti quei provvedimenti che possono avere implicazioni con gli interessi di categoria; così come la **formazione continua**, che necessita, dopo la fase di avvio, di una strutturazione maggiore, in termini di arricchimento dell'offerta formativa, di finalizzazione del servizio fornito rispetto a quelle che sono le esigenze degli iscritti e gli obiettivi di sviluppo della professione, di monitoraggio degli impatti sui professionisti.

Va tuttavia sottolineato come a fianco a tali aspetti, anche la conoscenza della categoria, dei suoi profili evolutivi, dei suoi umori, rappresenti un tassello fondamentale in questo momento, proprio per indirizzare al meglio le azioni da porre in essere rispetto alle esigenze degli iscritti. In quest'ottica, è impegno primario del Centro Studi la creazione dell'**Osservatorio sulla professione**, che metterà a disposizione del Consiglio ed eventualmente dei Collegi uno strumento interrogabile in tempi rapidi e funzionale a soddisfare le esigenze conoscitive.

Non è infine da trascurare come la fase di **Start Up**, del Centro Studi in primis, ma anche delle molteplici attività da avviare (si pensi alla definizione dei sistemi di monitoraggio, all'integrazione delle banche dati) implichi uno sforzo progettuale ed operativo notevole, in direzione dell'acquisizione di informazioni, documentazioni, banche dati, impostazione del lavoro e definizione delle modalità operative più funzionali. A questa azione trasversale, si accompagna anche quella relativa alle attività di **comunicazione**, che riguarderanno tanto il supporto al CNPI nella definizione di Piani e linee d'azione, quanto iniziative mirate a dare visibilità al Centro Studi.

Si riporta di seguito la descrizione delle singole attività, articolate secondo un mix di criteri tematici (i progetti) e funzionali (fase di start up e comunicazione). In alcuni casi, l'individuazione delle attività da porre in essere è più puntuale, e legata anche alla realizzazione di specifici prodotti (Progetti, Report, etc), di cui viene in via di massima indicata una possibile cadenza temporale. Ma in molti casi, soprattutto per quanto riguarda le attività di supporto tecnico operativo, il carattere di "servizio" e continuità dell'attività da svolgere, sarà predominante, e non legato alla realizzazione di specifici prodotti.

Resta inteso che la scelta di definire un piano dettagliato di attività corrisponde anche all'esigenza in fase iniziale, di rendere conto del lavoro da mettere in campo, e di configurare anche delle modalità di rapporto tra Centro Studi e Consiglio e suoi delegati, chiare e trasparenti.

5.1. OSSERVATORIO SULLA PROFESSIONE

L'Osservatorio sulla professione sarà uno strumento conoscitivo a disposizione del Consiglio e degli iscritti, le cui fonti informative sono costituite dalla banca dati dell'Albo Unico e dall'indagine annuale sulla categoria.

Le elaborazioni sulla **banca dati dell'Albo Unico** sono state avviate, e consentiranno di produrre entro la fine dell'anno un primo report sull'evoluzione della categoria. Tale report consentirà ogni anno di fare il punto della situazione.

Per quanto riguarda l'**indagine sui professionisti**, questa potrà essere avviata nei primi mesi del 2016, ed il relativo rapporto di analisi essere presentato entro l'estate. L'indagine dovrebbe avere una cadenza annuale, con una sezione generale ripetuta negli anni, e altre di approfondimento, che consentiranno di mettere a fuoco annualmente alcuni aspetti di interesse della professione in modo più dettagliato. L'indagine sarà realizzata utilizzando la piattaforma web del CNPI o altri sistemi di rilevazione CAWI, in una logica di contenimento dei costi.

Tramite l'Osservatorio, sarà possibile effettuare in tempi rapidi interrogazioni ad hoc per soddisfare le esigenze conoscitive del CNPI e dei Collegi relativamente alle principali caratteristiche degli iscritti a livello regionale e provinciale.

5.2. LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE

Tra i temi in cui Centro Studi fornirà il suo supporto tecnico operativo al CNPI rientra la riforma della professione, e le sue implicazioni normative e regolamentari, a livello nazionale e europeo, sia per quanto riguarda il tema dell'accesso, che tutti gli ambiti di "riforma" legati alla professione (riserve di legge, nuove attribuzioni di competenze, etc) In quest'ottica, il lavoro del Centro Studi consisterà in:

- ✓ **monitoraggio dell'evoluzione della normativa nazionale ed europea**, nonché degli atti conoscitivi, di indirizzo, emanati dai principali soggetti istituzionali competenti, seguendo in particolare modo l'attività legislativa di Camera e Senato, sulle materie specifiche di interesse e sui provvedimenti che possono avere implicazione con gli interessi di categoria. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della certificazione delle competenze professionali,

- ✓ produzione di **Note di aggiornamento** ad uso del CNPI o di informazione agli iscritti, in merito all'attività di monitoraggio svolta e all'evoluzione dei rapporti con i referenti istituzionali
- ✓ supporto nelle **relazioni** con i soggetti politico-istituzionali di riferimento della categoria.

Le Note di aggiornamento saranno prodotte su richiesta del CNPI mentre le attività di monitoraggio e di supporto nelle relazioni si svilupperanno in maniera continuativa e in base alle esigenze "congiunturali".

5.3. PROGETTO UNIVERSITÀ E Percorsi equivalenti

Il progetto di innalzamento del livello di istruzione degli iscritti, attuali e futuri, rappresenta l'obiettivo prioritario che la categoria si è posta ai fini dell'innalzamento della qualità professionale degli iscritti e l'accrescimento della loro concorrenzialità in un mercato sempre più complesso e competitivo.

Con riferimento all'innalzamento del livello di istruzione dei **professionisti già iscritti**, il contributo del Centro Studi consisterà in:

- ✓ Collaborazione alla **stesura di accordi** con le Università, per la previsione di percorsi formativi fruibili dai professionisti
- ✓ Produzione di **Note informative** su richiesta del CNPI in merito allo stato di avanzamento degli accordi

Con riferimento alla necessità di individuare delle strategie di indirizzamento verso la professione di perito dei **futuri laureati triennali e dei diplomati in percorsi di formazione post secondaria equivalente** le attività del Centro studi consisteranno nel fornire:

- ✓ Supporto alla progettazione di un **Piano d'azione** che tenga conto dell'esigenza di mettere in campo una serie di strumenti (comunicativi, di orientamento, di coinvolgimento dei collegi territoriali, etc) coerenti con la complessità della sfida che attende la categoria
- ✓ **Supporto operativo a tutte le attività** che verranno definite nel **Piano d'azione**, e che potranno riguardare in via di massima: analisi e ricerche funzionali alla definizione del piano (individuazione dei potenziali "target" di studenti universitari o diplomati post secondari per tipologia dei corsi, tassi di abbandono universitario, dimensione territoriale, etc), analisi conoscitiva presso gli studenti delle scuole tecniche, di tipo campionario o qualitativo, definizione degli strumenti comunicativi per la promozione della professione (iniziative con testimonial, brochure, partecipazione a fiere, etc), realizzazione di progetto pilota con alcune università, predisposizione delle linee guida ad uso dei collegi per l'attivazione dei contatti con le università, reclutamento e "mobilitazione" dei giovani laureati iscritti all'Ordine nella campagna di promozione, sviluppo di progetti speciali per i giovani

- ✓ Predisposizione di **Note informative** ad uso del CNPI sullo stato di avanzamento del Progetto

Per quanto riguarda il dettaglio delle attività e il tipo di impegno che il Centro Studi dedicherà a tale progetto, questo verrà definito in fase di predisposizione del Piano, e di tutte le azioni che dovranno essere poste in essere. Il Piano potrà essere progettato per il mese di febbraio 2016.

5.4. FORMAZIONE CONTINUA

Rispetto all'obbligo di formazione continua degli iscritti e alla programmazione dell'offerta formativa della Fondazione Opificium, il Centro Studi supporterà l'attuazione del sistema di formazione continua, tramite:

- ✓ **Analisi e mappatura dei fabbisogni formativi degli iscritti**, che verrà effettuata tramite le informazioni contenute nell'Albo Unico, le informazioni utilizzabili tramite la piattaforma e-Academy e i risultati dell'indagine sulla professione. Tale attività confluirà in un Report di analisi che verrà prodotto a cadenza annuale
- ✓ L'attivazione di un **sistema di monitoraggio dell'obbligo formativo** da parte degli iscritti, sulla base dei dati dell'Albo Unico, che consentirà di produrre Note informative, a cadenza semestrale
- ✓ Contributo alla **progettazione delle attività formative**, tramite individuazione di nuovi corsi, fornitori, supporto alla stesura di "accordi quadro" con università o altri soggetti fornitori e realizzazione di un servizio di **misurazione del livello di gradimento dei corsi realizzati**
- ✓ **Eventuale attività di supporto tecnico operativo**, quale elaborazione di progetti finalizzati alla formazione continua che prevedano partnership con i collegi, predisposizione di Linee Guida da destinare ai collegi, sulla base dei risultati dell'attività di mappatura dei fabbisogni formativi e del monitoraggio dell'obbligo formativo

5.5. COMUNICAZIONE

Con riferimento alla comunicazione, le attività del Centro Studi per il triennio, consisteranno in:

- ✓ Supporto alla progettazione di un **Piano di comunicazione di categoria**, che potrà essere realizzato anche sulla base di una serie di analisi conoscitive (indagine spot sulla popolazione italiana, o focus group mirati) finalizzati ad evidenziare gli elementi di criticità nella percezione dell'immagine del perito
- ✓ Supporto alla progettazione dei **siti di categoria**, del CNPI e di Opificium

- ✓ Stesura di **articoli per la rivista Opificium** (è ipotizzabile inserire una sezione che dia visibilità al lavoro del Centro Studi)
- ✓ Eventuale **produzione di contenuti di ricerca ed analisi** a specifico uso comunicativo, in forma di note o comunicati stampa, su temi di attualità che la categoria intende presidiare (sicurezza, competenze tecniche, formazione, università, etc)
- ✓ Produzione di **Note di aggiornamento** per il Consiglio sul lavoro del Centro Studi
- ✓ Partecipazione a convegni, seminari, etc

5.6. **START UP DEL CENTRO STUDI**

La fase di avvio del Centro necessita di un tempo fisiologico di almeno 5 mesi per l'acquisizione e "metabolizzazione" di tutte le informazioni inerenti la categoria e l'impostazione delle attività da avviare. Le linee di lavoro saranno orientate a:

- ✓ Acquisizione e sistematizzazione delle **banche dati**, di categoria (Albo Unico, e-Academy) ed esterne (Istat, AlmaLaurea, Miur, etc)
- ✓ Acquisizione e sistematizzazione delle **fonti documentali**, di carattere normativo e di analisi economica e sociale
- ✓ Creazione di una mailing list del Centro Studi e attivazione del **network di relazioni** con altri Centri Studi (Isfol, Italia Lavoro, Centri Studi di altri Ordini professionali, etc) e soggetti referenti (Ministeri, Università, Commissione EU, fornitori)
- ✓ **Progettazione e impostazione** delle principali attività (sistemi di monitoraggio, sistemi di interrogazione delle banche dati, metodo di lavoro, etc)

5.7. **VARIE**

A seconda dello sviluppo delle attività nel triennio, e della disponibilità di risorse dedicate al Centro Studi, sarà possibile sviluppare ulteriori attività oltre a quelle indicate, e in particolare:

- ✓ **partecipazione a bandi di gara**, nazionali ed europei, per l'accesso ai finanziamenti, lo sviluppo di attività di ricerca e formative specifiche, l'inserimento della categoria in nuovi circuiti di relazioni, funzionali anche ad una maggiore visibilità
- ✓ **realizzazione di ricerche ad hoc**, sui temi di presidio della professione (la sicurezza su tutte), o sull'andamento di alcuni mercati professionali

Tav. 1 – Il piano dettagliato delle attività del Centro Studi, per cadenza, prodotto/servizio, impegno in termini di gg/anno

	Cadenza	Prodotto/ servizio
Osservatorio sulla professione		
Elaborazione e analisi su dati Albo Unico	Annuale	Report
Indagine sui professionisti	Annuale	Report
Approfondimenti specifici ad uso CNPI (territori, collegi, etc)	Su richiesta	Note
La riforma della professione		
Monitoraggio evoluzione normativa nazionale ed europea	-	-
Produzione di note di aggiornamento ad uso del CNPI	Su richiesta	Note
Supporto nelle relazioni con referenti istituzionali	-	-
Progetto Università e percorsi equivalenti		
Supporto alla stesura e gestione degli Accordi con le Università	-	-
Contributo alla progettazione del Piano d'Azione per il reclutamento dei futuri professionisti	Una tantum	Progetto
Supporto operativo relative all'attuazione del Piano d'azione	-	-
Monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto Università e note informative al CNPI	Trimestrale	Note
Formazione continua		
Analisi e mappatura dei fabbisogni formativi degli iscritti	Annuale	Report
Attivazione del sistema di monitoraggio dell'attuazione dell'obbligo della formazione continua da parte degli iscritti e note informative al CNPI	Semestrale	Note
Contributo alla progettazione delle attività di formazione continua destinate agli iscritti	-	-
Attività eventuali: elaborazione di un programma di coinvolgimento dei collegi territoriali nell'elaborazione di moduli formativi destinati agli iscritti, predisposizione di Linee Guida di indirizzo ai singoli collegi per la progettazione di corsi ed eventi formativi	Una tantum	Progetto/ Linee Guida
Comunicazione		
Supporto alla progettazione del Piano di comunicazione di categoria	Una tantum	Progetto
Supporto alla progettazione dei siti CNPI e Opificium	-	-
Contributo alla Rivista Opificium	Bimestrale	Articoli
Eventuale produzione di contenuti ad uso comunicativo	Su richiesta	Note
Produzione di note di aggiornamento per il CNPI sull'attività del Centro Studi	Su richiesta	Note
Partecipazione a convegni, seminari, commissioni	-	-
Start up Centro Studi		
Acquisizione e sistematizzazione banche dati	Una tantum	-
Acquisizione e sistematizzazione fonti documentali	Una tantum	-
Mailing list e attivazione network (indirizzari, contatti, incontri)	-	-
Progettazione e impostazione delle principali attività	-	-
Varie		
Eventuali approfondimenti tematici	-	Report
Partecipazione a bandi di gara nazionali ed europei	-	Progetti

6. Tempi di attuazione e modalità organizzative

Le attività previste sono programmate con riferimento al triennio 2015-2018. Si riporta alla tav. 2 un cronoprogramma delle attività relative agli anni 2015-2016 con indicazione di massima dei mesi in cui verranno resi disponibili i prodotti di ricerca e analisi. Il cronoprogramma potrà essere soggetto ad una revisione e successiva rimodulazione, sulla base delle esigenze di adattamento che potranno presentarsi in seguito all'avvio della fase operativa.

Il piano di lavoro è stato impostato sull'ipotesi di una struttura **organizzativa minima e flessibile, ma adeguata da un punto di vista dimensionale, agli obiettivi di lavoro proposti.**

Il lavoro di analisi e ricerca del Centro Studi potrà essere arricchito dai contributi provenienti dalle **Commissioni Tecniche**, che potranno in prospettiva diventare delle vere e proprie "aree operative" dello stesso Centro. Per le attività di indagine di rilevazione statistica (ad esempio per l'Osservatorio sulla categoria o eventuali indagini su segmenti di popolazione) il Centro Studi si impegnerà ad utilizzare gli strumenti web già a disposizione del sistema o ad individuare nel caso di ricorso a soggetti esterni, le soluzioni economicamente più vantaggiose.

Da un punto di vista organizzativo, il Centro Studi, costituito nell'ambito della Fondazione Opificium, si interfacerà sia rispetto alle aree di attività della stessa (formazione e comunicazione) sia rispetto al Consiglio, in una logica di supporto e "servizio", sulla base del Piano di lavoro che sarà approvato annualmente. Data la struttura iniziale minima, non si prevede al momento alcuna articolazione funzionale od organigramma del Centro Studi. Resta però inteso che il lavoro sarà organizzato internamente rispetto a criteri di **flessibilità ed adattabilità**, ma sempre nel rispetto di un **metodo di lavoro** che sarà centrato su principi di competenza, trasparenza, condivisione di informazioni, e funzionalità rispetto agli obiettivi di lavoro prefissati.

Tav. 2 – Cronoprogramma delle attività (*)

	2015			2016												
	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic	
Ossevatorio sulla professione																
Elaborazione e analisi su dati Albo Unico			📖													
Indagine sui professionisti										📖						
Approfondimenti specifici ad uso CNPI (territori, collegi, etc)																
La riforma della professione																
Monitoraggio evoluzione normativa nazionale ed europea																
Produzione di note di aggiornamento ad uso del CNPI						📄									📄	
Supporto nelle relazioni con referenti istituzionali																
Progetto Università e percorsi equivalenti																
Supporto alla stesura e gestione degli Accordi con le Università																
Contributo alla progettazione del Piano d'Azione per il reclutamento dei futuri professionisti (triennali)				📖												
Supporto operativo relative all'attuazione del Piano d'azione																
Monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto Università e note informative al CNPI				📄			📄			📄			📄			
Formazione continua																
Analisi e mappatura dei fabbisogni formativi degli iscritti										📖						
Attivazione del sistema di monitoraggio dell'attuazione dell'obbligo della formazione continua						📄						📄				
Contributo alla progettazione delle attività di formazione continua destinate agli iscritti																
Attività eventuali																
Comunicazione																
Supporto alla progettazione del Piano di comunicazione di categoria				📖												
Supporto alla progettazione dei siti CNPI e Opificium			📄													
Contributo alla Rivista Opificium	📄		📄		📄		📄		📄		📄		📄		📄	
Eventuale produzione di contenuti ad uso comunicativo																
Produzione di note di aggiornamento per il CNPI sull'attività del Centro Studi					📄							📄				
Partecipazione a convegni, seminari, commissioni																
Start up Centro Studi																
Acquisizione e sistematizzazione banche dati																
Acquisizione e sistematizzazione fonti documentali																
Mailing list e attivazione network (indirizzari, contatti, incontri)																
Progettazione e impostazione delle principali attività																
Varie																
Eventuali approfondimenti tematici																
Partecipazione a bandi di gara nazionali ed europei																

(*) In celeste sono indicate le attività che il Centro Studi realizzerà su indicazione del CNPI e delle sue esigenze

📖 Report/Progetti

📄 Articoli

📄 Note informative

Andrea Prampolini [2] 12/10/y 09:38

Eliminato: -

... [1]

Interruzione di sezione (pagina successiva)
